

COMUNICATI ED AVVISI AGLI ISCRITTI

Inarcassa

OGGETTO: Invio duplicato modello dichiarazione '97.

Vi informiamo che, tra gli obiettivi che Inarcassa intende perseguire per il miglioramento del proprio rapporto con gli iscritti, c'è anche quello di riconciliare tutte le posizioni assicurative nell'ambito del ciclo della dichiarazione fiscale dell'anno di riferimento.

A questo scopo ogni posizione anomala (in relazione ai versamenti o alle dichiarazioni) sarà tempestivamente segnalata all'iscritto per far sì che possa mettersi in regola nel più breve tempo possibile.

In quest'ottica Inarcassa sta provvedendo ad inviare a coloro che non hanno fatto pervenire la comunicazione del reddito professionale e del volume di affari, un ulteriore esemplare della documentazione che doveva pervenire a Inarcassa entro il 30/8/1998, al fine di non far incorrere detti professionisti in ulteriori ritardi.

Il Direttore Generale
dott. Paolo Caron

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15.01.1999 sono stati adottati i provvedimenti per l'anno 1999 concernenti le indicazioni delle pensioni e dei contributi (art. 35 dello Statuto) sulla base della variazione percentuale dell'indice Istat intervenuta tra il 1997 e il 1998 (1,8%).

Per effetto di tali provvedimenti dall'1/1/1999:

- l'importo delle pensioni erogate da Inarcassa viene aumentato nella misura dell'1,8% – l'importo delle pensioni minime passa da Lit. 15.200.000 a Lit. 15.440.000 (Euro 7974,09)
- gli scaglioni di reddito in base ai quali viene effettuato il calcolo della pensione passano da:

- Lit. 63.600.000	a	Lit. 64.700.000	(Euro 33.414,76)	I Scaglione
- Lit. 95.500.000	a	Lit. 97.200.000	(Euro 50.199,61)	II Scaglione
- Lit. 111.600.000	a	Lit. 113.600.000	(Euro 58.669,50)	III Scaglione
- Lit. 127.200.000	a	Lit. 129.500.000	(Euro 66.881,16)	IV Scaglione
- il limite del reddito IRPEF sulla cui base si calcola il 10% (relativo al contributo soggettivo) passa da Lit. 127.200.000 a Lit. 129.500.000 (Euro 66.881,16).
Oltre tale reddito si applica il 3%
- il contributo soggettivo minimo dovuto dagli iscritti passa da Lit. 1.900.000 a Lit. 1.930.000 (Euro 996,76)
- il contributo integrativo minimo dovuto dagli iscritti passa da Lit. 570.000 a Lit. 579.000 (Euro 299,02)

Si ricorda che la percentuale da applicare sul reddito professionale Irpef anno 1998, per determinare l'eventuale conguaglio dovuto alle scadenze prescritte, è ancora pari al 6% in quanto l'incremento del 10% è applicabile sul reddito relativo all'anno 1999.

Inarcassa ha attivato un proprio sito Internet all'indirizzo <http://www.inarcassa.it>

Dichiarazione '97

*Indicizzazione delle
pensioni e dei contributi*

Sito Internet

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

OGGETTO: Diplomi di abilitazione professionale.

Si fa seguito alla precedente lettera con la quale questo Ateneo comunicava che da vari anni presso l'Ufficio Esami di Stato di questo Ateneo (via Mezzocannone n. 16 – Napoli) sono disponibili i diplomi originali di abilitazione professionale fino al **1988 (e precedenti)** e che molti di questi diplomi non sono stati ritirati dagli interessati, nonostante ne sia stato dato avviso a mezzo di comunicati stampa, **per comunicare con la presente che sono pronti anche i diplomi relativi all'anno 1989.**

Pertanto, si chiede alla S.V. di diffondere l'informativa fra i professionisti iscritti a codesto Ordine, affinché possano ritirare detti diplomi.

Per il ritiro del diploma è necessario:

1) la restituzione del certificato sostitutivo a suo tempo rilasciato; ovvero, in caso di smarrimento, apposita delega con sottoscrizione autenticata da notaio o segretario comunale.

Per detto ritiro, l'orario dell'Ufficio Esami di Stato è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; il lunedì ed il mercoledì anche dalle ore 15 alle ore 17.

Ci si riserva di informare la S.V. appena saranno pronti i diplomi degli anni successivi al 1989.

Il Rettore
Fulvio Tessitore

Biblioteca

- **"Edilizia scolastica - Pianificazione e Normativa"**, – E.L.T. - vetrina C
- **"Impianti a gas negli edifici civili"**, Tuttonormel, Edizioni TNE, - vetrina L
- **"I piani urbani del traffico"**, di De Luca - Astarita, Collana Trasporti, Edizioni Franco Angeli, - vetrina P
- **"Metodologie per la redazione e la gestione dei piani urbani del traffico e della mobilità"**, di Cascetta - Montella, Collana Trasporti, Edizioni Franco Angeli, - vetrina P
- **"Mobilità delle residenze mobilità delle persone. L'area napoletana"**, di De Luca - Rallo, Studi sul Mezzogiorno, Edizioni Prismi - vetrina P
- **"SIPAM. Sistema di parcheggi metropolitani"**, di Autori Vari, Camera di Commercio di Napoli - vetrina P
- **"Pavimentazioni degli aeroporti"**, di A. Montella, Università degli Studi di Napoli, - vetrina P
- **"Gli investimenti in infrastrutture di trasporto nell'area napoletana. Rapporto 1995"**, di Gerundo - Fusco, Camera di Commercio di Napoli - vetrina P
- **"Codice elettrico"**, volumi 1 e 2, Tuttonormel, Edizioni TNE - vetrina H

La Biblioteca è aperta per la consultazione nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9,30 alle 13 ed il mercoledì dalle 16,30 alle 19 (ing. Giorgio Virgilio). È inoltre possibile consultare sul nostro sito Internet (<http://www.connect.it/ording>) l'elenco completo dei volumi disponibili.

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Spett.le Consiglio Nazionale degli Ingegneri

OGGETTO: Concorso di idee per soli iscritti all'Albo di Sondrio.

Abbiamo ricevuto da un architetto l'unita comunicazione in cui egli ci segnala che il Comune di Samolaco avrebbe bandito un concorso di idee la cui partecipazione è riservata ai soli professionisti della Regione.

Poiché riteniamo non corretto l'esclusione dei professionisti di altre Regioni chiediamo una valutazione del Consiglio Nazionale ed un successivo intervento.

Il Consigliere Segretario
Dott. Ing. Annibale de Grennelais

Il Presidente
Dott. Ing. Luigi Vinci

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Spett.le Ordine degli Ingegneri di Napoli

OGGETTO: Funzioni P.A. – conferimento incarichi limitazioni territoriali – illegittimità. Riscontro nota del 5.11.1998 prot. n° 2209 – prot. CNI n° 8576.

Con riferimento alla richiesta di intervento avanzata da codesto Ordine in merito al bando di gara indetto dal Comune di Samolaco si comunica che questo Consiglio con la allegata nota ha già provveduto a rilevare la illegittima restrizione alla partecipazione dei professionisti all'Ente banditore.

Il Consigliere Segretario
Dott. Ing. Sergio Polese

Il Vice Presidente
Dott. Ing. Alberto Dusman

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Spett.le
e p.c.

Comune di Sumolaco (So)
Federazione Regionale Ordini Ingegneri
della Lombardia (Mi)
Ordine degli Ingegneri di Sondrio

OGGETTO: Concorso di idee di progettazione per la costruzione del Complesso scolastico di Samolaco – preferenza accordata a professionisti lombardi in sede di partecipazione. Illegittimità.

È pervenuta segnalazione sul bando di concorso indetto da codesto Ente.

All'art. 1 si dichiara che il concorso è "aperto preferibilmente alla partecipazione di professionisti della Regione Lombardia".

La "preferenza" accordata alla partecipazione di soggetti che risiedano in ambito regionale si configura come non solo illegittimo requisito, ma soprattutto come elemento contrario al principio di concorrenzialità fra aspiranti ed al diritto di esplicazione dell'attività lavorativa (anche autonoma) in tutto il territorio nazionale.

L'illiceità della dissimulata discriminazione territoriale è tanto più grave se si considera che essa viola la "ratio" delle disposizioni che riformano il sistema

Illegittimità concorso di idee

dei lavori pubblici ed in particolare l'affidamento degli incarichi professionali.

L'intento del legislatore in materia è quello di far acquisire nel rispetto di precise regole di trasparenza ed imparzialità la prestazione più conveniente per la pubblica amministrazione e quindi per la collettività, proprio attraverso gli strumenti di concorrenzialità e libero confronto tra soggetti prestatori.

Si richiede pertanto l'immediato annullamento dell'art. 1 nella parte in cui si accorda la citata preferenza nonché misure atte ad impedire che possano essere comunque privilegiati i professionisti regionali.

Alla Federazione Regionale della Lombardia ed all'Ordine di Sondrio si chiede di voler svolgere analoga iniziativa.

Il Consigliere Segretario

Dott. Ing. Sergio Polese

Presidente

Dott. Ing. Giovanni Angotto

Competenze professionali in geotecnica

*Circ. 255/XV sess.
del 19/11/98*

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

OGGETTO: Competenze professionali in materia di geotecnica.

Da segnalazioni pervenute a questo Consiglio da parte di alcuni Ordini provinciali in particolare dalle zone colpite dal terremoto Marche – Umbria si continuano ad assegnare incarichi professionali relativi a prestazioni geotecniche in violazione delle competenze professionali stabilite per legge.

Su tale argomento questo Consiglio ha già avuto modo di segnalare agli Ordini provinciali le varie sentenze che confermano definitivamente la competenza esclusiva dell'ingegnere progettista nel settore geotecnico.

In particolare facendo riferimento alla circolare n° 224 del 30 giugno 1998 con cui si dichiara di divulgarne il contenuto agli enti pubblici territoriali (Comuni, Comunità montane, Province, Regioni) agli organismi di controllo (Prefetture, CORECO, ecc.) Università, Istituti autonomi case popolari e alle amministrazioni potenziali committenti di opere pubbliche e/o di interventi sul territorio, si richiama l'attenzione degli Ordini in indirizzo al rispetto scrupoloso delle competenze professionali in materia di geotecnica ricorrendo a tutte quelle azioni che si renderanno necessarie.

Il Consigliere Segretario

Dott. Ing. Sergio Polese

Il Vice Presidente

Dott. Ing. Alberto Dusman

NOTE PROFESSIONALI

1) Nella qualità di componenti della comunità tecnico-scientifica nazionale, impegnati in attività di ricerca, di consulenza e di progettazione, riteniamo doveroso di esplicitare le nostre osservazioni sull'attuale gestione del territorio in questo scritto, che vuole essere un contributo di riflessioni e di proposte tese all'obiettivo di stimolare le autorità ad imprimere una sostanziale e indifferibile svolta di comportamenti nelle istituzioni per il salvataggio della drammatica situazione di degrado in cui versano le strutture tecniche di difesa e prevenzione del territorio.

Tali riflessioni e proposte vogliono anzitutto interpretare la voce di quanti, dentro e fuori tali istituzioni, sono oggi avviliti del degrado, che si è in loro verificato negli ultimi venti anni e disperano che si possa raggiungere di nuovo quel necessario equilibrio dinamico tra lo sviluppo tecnico-culturale-organizzativo della struttura e quello delle innovazioni che la tecnica pone a disposizione. Tutto ciò, in definitiva, si fa soprattutto per perseguire una valida politica di rinnovamento culturale nell'apparato tecnico burocratico degli enti istituzionali preposti alla salvaguardia del territorio, in considerazione delle loro notevoli condizioni di degrado e dell'incremento di rischio in cui conseguentemente versano il suolo naturale, quello antropizzato ed il patrimonio edilizio.

2) Per la formulazione di una diagnosi del gradiente di degrado della gestione del territorio sono motivi sfavorevoli di giudizio: **le seguenti circostanze**

- l'avanzato degrado del territorio nazionale, causato da decenni di abusi, di negligenze e di carenza di manutenzione;
- la persistente inadeguatezza attuale del corrispondente quadro conoscitivo e l'uso, frequentemente improprio e volutamente fuorviante, della informazione della pubblica opinione. Il sistema di conoscenza, anziché progredire in qualità e verità, come richiederebbe la crescente complessità dei problemi, appare inceppato anche per la perdita della memoria di un passato prestigioso, causata dalla decadenza di qualità degli storici uffici tecnici dello Stato;
- il progressivo impoverimento dei loro contenuti culturali che ormai li hanno resi non più adeguati alle esigenze di risanamento e di presidio del territorio, oggi in larga parte sguarnito di strutture e strumenti di controllo, nonché di un sistematico monitoraggio del sistema ambientale;
- Il degrado qualitativo delle strutture pubbliche residue, nelle quali il personale ha generalmente perso l'orgoglio di appartenenza e viene ormai istituzionalizzato come sistema premiante l'appartenenza all'una o all'altra lobby politica piuttosto che la competenza, l'efficienza e la preparazione. Ed è proprio a causa di tale particolare di tipo politico che dilagano la demotivazione e la sfiducia anche tra i volenterosi e i preparati a tutti i livelli della gerarchia;
- la scarsa attenzione che i responsabili dei governi mostrano verso una sostanziale protezione del cospicuo patrimonio edilizio, nonché delle conoscenze e delle competenze di cui il Paese ha bisogno, unitamente alla mancata utilizzazione, nelle politiche di governo delle valenze di cui dispone e i risultati prodotti nelle Università, negli Enti di ricerca, nelle professioni e nelle imprese, che, malgrado tutto, si sono costantemente impegnate nel proprio sforzo di educazione, di ricerca e di miglioramento professionale, perdendo in tal modo le migliori opportunità di rinnovamento culturale dell'apparato tecnico-burocratico esistente;
- l'assenza di una valida politica di difesa del suolo e del patrimonio edilizio, che, per essere vera e credibile, dovrebbe impegnare realisticamente tutte le competenze di governo, le strutture e gli strumenti disponibili, in considerazione del fatto che la complessità dei problemi dell'ambiente e del territorio e

Appello per la prevenzione delle catastrofi idrogeologiche e sismiche

*di Edoardo Benassai
e Michele Pagano*

AMB 01.99.05

- la molteplicità degli interessi coinvolti, legittimi ma spesso tra loro conflittuali, dovrebbero armonicamente comporsi e coordinarsi in una vasta e feconda attività di pianificazione e di prevenzione, che deve essere coordinata sistematicamente per essere efficace;
- al contrario, l'episodicità, la frammentarietà incoerente dei risvegli di attenzione governativa, sempre provocati da eventi calamitosi e luttuosi e motivati dalla esigenza di salvare in extremis una immagine che, ciò malgrado, va sempre più in dissoluzione, non sono generati da alcuna pianificazione; ogni atto pianificatorio deve invece essere preceduto da una attenta riflessione ad ogni azione, che sia, peraltro, di durata adeguata alla rilevanza socio-economica dell'azione stessa e all'estensione dell'arco temporale nel quale se ne dovrebbero risentire gli effetti. Non si può infatti provvedere al risanamento dell'ambiente degradato sotto spinte emotive, che spesso sono demagogiche e conducono a provvedimenti di stretto e corto respiro (in quanto frutto di considerazioni di potere) senza un reale contributo di operatori tecnicamente e amministrativamente competenti;
 - la conseguente assenza di interventi tecnicamente adeguati, di continuità delle azioni e di certezze normative e finanziarie; che solo possono dare alle strutture preposte gli impulsi e le motivazioni necessari a ben operare, in un graduale e serio processo di valido soccorso, di prevenzione, di recupero e di crescita che sia di sicuro esito, anche se in apparenza lento, così come è serio e giusto che sia;
 - la sempre riaffiorante illusione che i problemi della difesa del suolo e della prevenzione sismica possano risolversi esclusivamente alleggerendo la pressione antropica e minimizzando gli interventi strutturali;
 - la perenne conflittualità tra livelli di governo centrale e locale, che si traduce in una sterile contesa di competenze non esercitate e nello spreco delle opportunità che invece sarebbero offerte da una sinergia e ordinata collaborazione, che consentirebbe di governare efficacemente, con responsabilità diffuse ed equamente distribuite, i problemi della complessità e della diversità ambientale e che, viceversa, restano irrisolti con le semplicistiche proposte di modelli di governo, anche recenti, che denunciano una modesta base culturale, se non addirittura la mancata comprensione dei problemi stessi;
 - la perdita di prestigio e di credibilità delle istituzioni, anche sul piano dei rapporti internazionali, conseguente alle disfunzioni e alle insufficienze di cui ai punti precedenti.

3) Il suddetto quadro diagnostico della situazione attuale porta, senza alcun dubbio, ad una prognosi infausta, il che ci ha fatto ritenere indispensabile prendere questa iniziativa di stimolare un movimento esteso di rivolta culturale.

Non è più possibile che la comunità tecnica tolleri che si scivoli sempre più giù senza fare nulla e senza almeno stimolare le Autorità ad un impegno adeguato ad ottenere un sostanziale cambiamento di rotta e di comportamenti, soprattutto senza rivolgere un appello a tutte le forze in grado di fare scelte politiche sostanziali perché si adoperino a provvedere alla salvaguardia dell'esistente.


4) Gli scriventi sono convinti che per far sì che tale movimento abbia successo occorra formulare, accanto alle critiche, concrete proposte di direttrici di conversione comportamentale e, quindi, di modificazioni strutturali, che siano compatibili con le possibilità in essere e risultino inseribili in un credibile cambiamento delle strutture esistenti.

Pertanto, solo esemplificativamente, anche se con solida concretezza concettuale, gli scriventi propongono di innestare capillarmente in tutti i corpi terminali operativi delle strutture tecniche dello Stato, attualmente già federalizzate, quali, ad esempio, gli Uffici Regionali del Genio Civile, che emblematicamente possono ancora vantare un glorioso passato e che hanno una opportuna completa diffusione sul territorio, nuovi nuclei operativi costituiti in gran parte da valorosi giovani tecnici acquisiti concorsualmente e in parte da quei funzionari, attual-

mente in ruolo, che dimostrino di essere animati da indiscussa volontà di rinnovamento e di essere disposti, attraverso una selezione concorsuale, ad impegnarsi, in tale sfida di rinnovamento, con il peso della loro esperienza e capacità amministrativa aggiornata alle moderne esigenze, che possano con vivacità e intelligenza di iniziative imprimere alle strutture di appartenenza una più opportuna articolazione sistemica finalizzata a conseguire quei traguardi di forte miglioramento della qualità dei risultati da conseguire, che è diventata irrinunciabile.

5) Questi nuovi nuclei, aventi funzione di lievito trainante del rinnovamento, potrebbero articolarsi secondo una struttura sistemica, in poli di attività finalizzati ai seguenti traguardi di qualità:

- R** – (polo dei **Requisiti**) attività di formulazione delle soglie ammissibili per gli indicatori di qualità degli obiettivi di funzionalità del territorio, naturale, costruito e antropizzato.
- P** – (polo delle **Prestazioni**) attività di formulazione di modelli (teorici o sperimentali) per la valutazione (*ex ante*) della qualità di funzionamento del territorio, che siano in grado, attraverso coefficienti di caratterizzazione adeguatamente calibrati, di fornire per ogni situazione esaminata i valori degli indici della qualità corrispondente alla situazione attuale e a quella conseguente ad una opportuna procedura d'intervento per il risanamento.
- O** – (polo **Oggettuale**) attività di caratterizzazione qualitativa delle cause e delle tipologie patologiche del degrado (*ex nunc*) della qualità, delle direttrici di intervento per il loro recupero con opportune procedure, degli strumenti di recupero, nonché di classificazione generalizzata dei rispettivi indicatori misurabili della qualità.
- N** – (polo **Normativo**) attività di metaNormativa, finalizzata alla formulazione e tesauroizzazione continua di norme di regolazione, di controllo e verifica (*ex post*), teorica e anche sperimentale, delle qualità che caratterizzano ogni situazione dopo gli interventi di prevenzione e di recupero.



5) I nuovi nuclei operativi dovrebbero essere organizzati secondo una logica sistemica per il progresso della qualità delle strutture di controllo del territorio, in cui con l'aggettivo sistemico si vuole indicare il fatto che tali attività dovranno essere tra loro coordinate con i 12 canali bidirezionali di informazione/controllo tali da evitare discrasie dei risultati di recupero e di prevenzione del territorio.

$$\begin{aligned} & (R \rightarrow P \ P \rightarrow R) \ (R \rightarrow O \ O \rightarrow R) \ (R \rightarrow N \ N \rightarrow R) \\ & (P \rightarrow O \ O \rightarrow P) \ (P \rightarrow N \ N \rightarrow P) \\ & (O \rightarrow N \ N \rightarrow O). \end{aligned}$$

Un siffatto strumento, costituito inizialmente da un numero minimo, **benché** adeguato, di operatori preparati e intercoordinati, **innestati nella struttura** e successivamente **coinvolgenti** tutta la struttura, è necessario e sufficiente a svolgere in modo sistemico, qualitativamente idoneo, le attività su descritte e definite.

6) Gli scriventi, nel formulare tale proposta operativa, hanno inteso dimostrare la loro seria e ferma volontà che il movimento di rinnovamento non debba limitarsi ad una critica distruttiva della situazione attuale, ma debba saper indicare e attuare anche le vie di uscita in modo concreto e valido.

Comunque è indispensabile che si attui un progetto di innovazione nelle strutture e nei metodi che presiedono alla prevenzione, e che tale progetto sia accompagnato e garantito da una adeguata protezione della dignità di chi sarà chiamato ad attuarlo, affinché il Paese civile e tecnico particolarmente non sia ancora ingannato così come finora è avvenuto.

Esso è fattibile perché esistono oggi nel Paese la cultura e le capacità organizzative adeguate, esistono nelle università giovani preparati in corsi finalizzati agli obiettivi innanzi definiti, esistono nel territorio nazionale strutture organizzate federalisticamente i cui funzionari desiderano un rinnovamento per uscire dalla situazione insopportabile che si è creata; esistono nelle strutture tecniche che costituiscono gli strumenti inefficienti di oggi, posti disponibili da mettere a concorso per costituire gruppi siffatti di rinnovamento della qualità; esistono nella comunità scientifica persone di cultura adeguate a tale rinnovamento, che potranno intervenire con tutto il peso della loro esperienza capacità e cultura. È quindi solo necessaria una forte volontà politica centrale che faccia sì che l'Italia non sia la maglia nera dell'Europa nella pianificazione del territorio.

7) Per concludere questo appello gli scriventi ritengono opportuno notificare alcune situazioni emblematicamente anomale, ma solo a scopo esemplificativo:

*** Oggi in Italia il controllo della idoneità (requisito sicurezza) delle costruzioni in zona sismica (nuove o recuperate) è affidato solo al committente privato, il che è assurdo e inaccettabile perché la sicurezza, **particolarmente se** rispetto al rischio sismico, è senza alcun dubbio un bene di interesse pubblico e il privato può **potrebbe essere indotto a devianze** nel caso avesse **un rilevante** interesse privato ad **occultare** una condizione di inidoneità.

*** Il Genio Civile è attualmente totalmente deresponsabilizzato riguardo a questo aspetto, della sicurezza del territorio. Questa circostanza, verificatasi anche in altre analoghe situazioni, ha portato i governanti alla incredibile conseguenza di porre al posto di Ingegnere Capo del Genio Civile – che in Italia, come in Francia, è stato sempre occupato da tecnici di alto valore – un funzionario non avente laurea nello specifico settore così come le stessi leggi prescrivono (vedonsi la L.64\74\artt.21\secondo comma; art.22\primo comma; artt.24-25-26-27 e 28 --L.R. n.11 del 4 luglio 1991 Art.5 VI comma – Allegato C divisione in settori dell'area gen. di coord. *Lavori Pubblici ecc.* L.R. n.8 7.2.94).

*** L'Ingegnere Capo del Genio Civile è peraltro una figura emblematica che ha sempre presieduto a tutte le situazioni di soccorso di emergenze tecniche.

*** La normativa sismica di prevenzione incredibilmente ammette oggi esplicitamente che una situazione di dichiarata vulnerabilità sismica sia considerata

ammissibile, attraverso un espediente ambiguo qual è la ipotesi di miglioramento sismico, che va assolutamente e totalmente svuotato di ambiguità.

Si deduce dal contesto che il problema della scarsa efficienza delle strutture tecniche della Pubblica Amministrazione è un problema eminentemente politico.

8) Tornando alla globalità del tema trattato gli scriventi fanno forte appello a tutta la comunità **tecnica** a concorrere alla ricostituzione di un sistema di controllo del territorio che abbia valide caratteristiche di qualità. Sanno che questo obiettivo non sarà facile a raggiungersi e che da più parti saranno eretti ostacoli e obiezioni ed è forte quindi la tentazione di chiedere che, perdurando ancora tale crisi, potrebbe essere preferibile una **rivoluzione**, che faccia prima piazza pulita per poi ricominciare da capo anziché una **conversione di comportamenti**.

Tuttavia gli scriventi ritengono che sia piuttosto preferibile una forte conversione del sistema e delle strutture attuali, sia per non perdere **il patrimonio** di esperienza degli attuali funzionari, purché solo di quelli di accertata disponibilità ad una radicale trasformazione, che sia trasmissibile ai giovani sia perché confortati dal fatto che le valutazioni e le proposte formulate sono allineate con le conclusioni alle quali è giunta la Commissione paritetica Camera/Senato di indagine sulla difesa del suolo riconoscendo che il modello istituzionale contenuto nella legge 183/89 sia valido, pur provvedendo a correggere e integrare quella legge nei suoi aspetti strumentali e/o operativi.

LEGGI E DECRETI

Prusst

*“Programma
di riqualificazione
e sviluppo sostenibile
del territorio”*

*Vedi anche in
Rassegna Stampa
a pag. 48*

URB 01.99.10

Direzione generale del coordinamento territoriale

Decreto 8 ottobre 1998

Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati «Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

[omissis]

DECRETA:

Art. 1

1. Le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici – Direzione generale del coordinamento territoriale – derivanti dalle somme non utilizzate per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994 sono destinate alla promozione e alla partecipazione alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio.

2. Gli accordi di programma di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1997 debbono essere sottoscritti, a pena di decadenza dal finanziamento concesso, entro il 31 dicembre 1998.

3. Alle finalità di cui al comma 1 sono altresì destinate, nella misura indicata dai rispettivi documenti di programmazione ed in conformità agli obiettivi da perseguire, le disponibilità della Direzione generale delle opere marittime e della Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali, qualora nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio sono compresi interventi di competenza delle suddette direzioni generali.

[omissis]

Art. 2

1. I programmi di cui all'art. 1 hanno l'obiettivo di avviare una sperimentazione sulle azioni amministrative e sui moduli operativi più efficaci per attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane che saranno previsti nel nuovo quadro comunitario di sostegno.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 è attuata con la partecipazione della Commissione dell'Unione europea, della BEI, delle regioni, dei soggetti promotori – di cui all'art. 4 dell'allegato bando – dei programmi prescelti, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'Anas.

3. Le modalità di presentazione e di selezione dei programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile del territorio sono disciplinate dal bando allegato al presente decreto.

Art. 3

1. Ai fini della verifica, del monitoraggio e della diffusione dei risultati della sperimentazione è istituito, con decreto del Ministero dei lavori pubblici, un Comitato composto dai seguenti membri:

- un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici con funzione di Presidente;
- un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- un rappresentante del Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- un rappresentante della Cabina di regia nazionale;
- un rappresentante del Ministero dell'ambiente,
- un rappresentante del Ministero dei beni culturali ed ambientali;
- un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- un rappresentante del Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- un rappresentante della Banca europea degli investimenti;
- otto rappresentanti della Conferenza unificata.

2. Potranno inoltre partecipare ai lavori del Comitato, su indicazione del Comitato medesimo, in qualità di membri non permanenti i rappresentanti di altre amministrazioni centrali, regionali e locali, istituzioni, enti eventualmente interessati alla realizzazione dei programmi.

3. Il Comitato approva il proprio regolamento interno, comprendente le disposizioni circa le modalità organizzative e procedurali.

4. Il Comitato è assistito da una segreteria tecnica composta da personale della Direzione generale del coordinamento territoriale e individuata dal responsabile della Direzione stessa.

5. È ammessa la spesa fino al 4 per cento delle disponibilità di cui all'art. 1, comma 1, per servizi di assistenza tecnica, monitoraggio, diffusione dei risultati e valutazione da fornire al Comitato di cui al comma 1.

[omissis]

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Allegato B

1. Modalità d'impiego dei finanziamenti destinati alla copertura dei costi per le attività relative all'assistenza tecnica (art. 6, comma 1, lett. a).

I soggetti promotori dei programmi per i quali si perviene alla sottoscrizione del protocollo di intesa di cui all'art. 8, comma 3 del bando, possono richiedere i finanziamenti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), dello stesso bando da destinare alla copertura dei costi relativi alle attività di assistenza tecnica.

Tali attività sono in particolare finalizzare a:

a) predisporre gli elaborati necessari alla definizione dei programmi, con particolare riguardo alla verifica e alla predisposizione della relativa fattibilità economica, finanziaria e procedurale. A tal riguardo si specifica che le attività di assistenza tecnica debbono costituire il supporto utilizzato dal soggetto promotore ai fini dell'individuazione di un quadro di iniziative programmatiche e progettuali in grado di garantire l'avvio di efficaci processi di sviluppo. Tale quadro, generalmente, è costituito dalla programmazione nazionale, regionale, settoriale e locale. Tuttavia, un'idea di programma-progetto può nascere dall'esistenza di domande e bisogni non soddisfatti e non riconducibili ad un quadro programmatorio definito.

Le fasi in cui normalmente si articola un programma-progetto sono: la fase del pre-investimento, la fase dell'investimento e la fase operativa. La fase di preinvestimento può essere scomposta nelle seguenti sequenze: a) studio di opportunità, b) studio di prefattibilità, c) studio di fattibilità. Lo studio di opportunità è un'analisi breve e schematica che può essere definita come la trasformazione della iniziale idea programmatica-progettuale, in una chiara proposta di investimento. Lo studio di prefattibilità è utile per approfondire ed elaborare in maniera più dettagliata l'iniziale idea programmatica-progettuale, al fine di verificare se è necessario intraprendere uno studio di fattibilità.

Lo studio di fattibilità costituisce lo strumento che valorizza il ruolo ausiliario della valutazione di efficacia di azioni di sviluppo nella logica della programmazione strategica integrata al fine di evitare l'avvio di iniziative compartimentate e disperate. Gli studi di fattibilità debbono includere i seguenti elementi:

- la struttura e gli obiettivi del programma-progetto, gli eventuali elementi di flessibilità in relazione a soluzioni alternative;
- l'analisi delle esigenze e dei bisogni che gli obiettivi del programma-progetto intendono soddisfare;
- il ruolo dei soggetti coinvolti nell'attuazione del programma-progetto;
- i soggetti istituzionali preposti per competenze alla definizione del programma-progetto;
- i costi di investimento e di gestione, i ricavi previsti ed altri benefici indiretti e/o indotti;

b) coadiuvare i soggetti promotori nello svolgimento delle diverse attività previste, con particolare attenzione alle fasi di concertazione e partecipazione alla verifica della compatibilità ed all'integrazione del programma;

c) assicurare l'adeguato supporto tecnico alle diverse fasi procedurali che condizionano l'approvazione degli interventi e il rapporto, su basi operative, tra i diversi soggetti proponenti, con particolare attenzione alla fattibilità giuridico-amministrativa;

d) fornire una costante assistenza durante le fasi di attuazione del programma, al fine di garantire l'adeguata conclusione del medesimo nei tempi fissati; assicurare l'attività di monitoraggio locale in grado di interloquire costantemente con il Ministero dei lavori pubblici circa lo stato di avanzamento delle attività previste e l'insorgere di eventuali imprevisti.

Al fine del trasferimento del finanziamento per le attività di assistenza tecnica, i soggetti proponenti debbono allegare alla documentazione da trasmettere di cui all'art. 7 del bando, un piano di lavoro in cui vengono precisati i seguenti elementi:

- le attività per le quali si individua l'esigenza di una specifica assistenza tecnica;
- le modalità di affidamento di dette attività, al fine di assicurare procedure improntate a criteri di trasparenza e concorsualità;
- il costo delle attività di assistenza tecnica al netto dell'Iva;
- il costo complessivo delle attività di assistenza tecnica;
- i costi già sostenuti per le attività di assistenza tecnica;
- i finanziamenti già impegnati a copertura del costo delle attività di assistenza tecnica.

Il trasferimento del finanziamento di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), è subordinato alla costituzione, da parte del soggetto affidatario delle attività di assistenza tecnica, di idonea garanzia fideiussoria a prima vista prestata al soggetto promotore di cui all'art. 4 del bando a favore del Ministero dei lavori pubblici – Direzione generale del coordinamento territoriale per l'importo pari al finanziamento assegnato da questo Ministero a copertura del costo delle attività di assistenza tecnica.

La richiesta della prestazione di idonea garanzia fideiussoria da parte del soggetto affidatario delle attività di assistenza tecnica deve essere esplicitata nei bandi di gara per l'affidamento delle predette attività.

La garanzia fideiussoria è svincolata contestualmente all'emissione del provvedimento di liquidazione finale dei corrispettivi a favore del soggetto affidatario delle attività di assistenza tecnica.

2. Finanziamenti destinati alla copertura totale o parziale dei costi per progettazione degli interventi pubblici ricompresi nei programmi (art. 6, comma 1, lett. b).

I soggetti promotori dei programmi per i quali si perviene alla sottoscrizione del protocollo di intesa di cui all'art. 8 comma 3 del bando, possono richiedere i finanziamenti di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), dello stesso bando da destinare alla copertura totale o parziale dei costi relativi alla progettazione degli interventi pubblici ricompresi nei programmi.

Nella richiesta del finanziamento occorre indicare per ciascun intervento:

- 1) il costo complessivo dell'intervento;
- 2) il costo dell'intervento al netto dell'Iva e delle spese tecniche e generali;
- 3) il costo complessivo delle spese per la progettazione al lordo dell'Iva e oneri;
- 4) i livelli di progettazione già disponibili (preliminare, definitivo, esecutivo);
- 5) i finanziamenti già impegnati a copertura del costo delle attività di assistenza tecnica;
- 6) il finanziamento richiesto per la progettazione dell'intervento ed il relativo livello;
- 7) l'importo del finanziamento complessivamente richiesto.

Qualora si renda necessario affidare la progettazione a soggetti esterni all'Amministrazione competente, occorre indicare le modalità attraverso cui si perviene: all'affidamento, al fine di assicurare procedure improntate a criteri di trasparenza e concorsualità.

La richiesta del finanziamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Amministrazione e dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 216/95, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione degli interventi.

Il finanziamento è determinato:

a) nell'uno per cento del costo degli interventi di cui al precedente punto 2) qualora la progettazione sia redatta dagli uffici tecnici comunali, quale incentivo previsto dall'art. 18 della legge 109/94, così come sostituito dall'art. 6, comma 13, della legge 127/97;

b) fino al massimo del cinque per cento del costo degli interventi di cui al precedente punto 2), qualora la progettazione sia affidata a professionisti esterni;

c) fino al massimo del dieci per cento del costo degli interventi di cui al precedente punto 2) in ragione della particolarità e complessità della progettazione e sulla base di motivata istanza, qualora la progettazione sia affidata a professionisti esterni.

Qualora la progettazione sia affidata a professionisti esterni, il trasferimento del finanziamento è subordinato alla costituzione, da parte del soggetto affidatario della progettazione di idonea garanzia fidejussoria a prima vista prestata al soggetto promotore di cui all'art. 4 del bando a favore del Ministero dei lavori pubblici – Direzione generale del coordinamento territoriale per l'importo pari al finanziamento assegnato da questo Ministero a copertura del costo per la progettazione. La richiesta della prestazione di idonea garanzia fidejussoria da parte del soggetto affidatario della progettazione deve essere esplicitata nei bandi di gara per l'affidamento delle predette attività. La garanzia fidejussoria è svincolata contestualmente all'emissione del provvedimento di liquidazione finale dei corrispettivi a favore del soggetto affidatario della progettazione.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Circolare 559/LEG/240.517.8 del 18 dicembre 1998

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, approvato con D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Istruzioni applicative.

Dal 28 settembre scorso è in vigore il regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle comunicazioni e informazioni antimafia, approvato con D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 176 del 30 luglio successivo, d'ora in poi indicato come "regolamento". Anche se il testo normativo in argomento disciplina compiutamente la materia, si ritiene utile aggiornare le disposizioni applicative già diramate con le circolari n. 559/LEG/240.514.3 del 14 dicembre 1994 e del 18 gennaio 1996, al fine di corrispondere alle numerose richieste in materia.

Va sottolineato in proposito che il regolamento è stato adottato tenendo conto dell'interesse pubblico, oggi più che mai rilevante, di dare nuovo slancio all'economia, attraverso una drastica semplificazione dei procedimenti ed eliminando le incombenze burocratiche che possono provocare ingiustificati rallentamenti dell'azione amministrativa e contrattuale, anche mediante la soppressione di obblighi non più significativi (in forza dello specifico criterio di cui all'art. 17, comma 94, della legge n. 127 del 1997), senza, nondimeno, trascurare le ragioni per cui è tuttora necessario ogni possibile controllo nei confronti di soggetti indiziati di mafiosità o coinvolti in tentativi di infiltrazione mafiosa.

Lo scopo è quello di tenere tali soggetti e tali tentativi lontani dai rapporti con la pubblica amministrazione, e di salvaguardare il mondo degli appalti pubblici dalla concorrenza di imprese che operano con risorse economiche o con modalità operative illecite o comunque estranee alle ordinarie dinamiche di mercato.

Infine, anche per le esigenze di certezza del diritto, il regolamento contiene l'espressa indicazione delle fonti degli elementi sintomatici dell'infiltrazione mafiosa, con riguardo, sempre, a fatti adeguatamente vagliati dall'Autorità competente.

Rimangono, invece, nella legge (art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; artt. 1 e 4 del Dlgs 8 agosto 1994, n. 490) le disposizioni di carattere sostanziale, che attengono, cioè, agli effetti interdittivi connessi alla sussistenza di particolari situazioni penali o di prevenzione (applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti giudiziari di condanna confermati in appello, accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa).

Si attira peraltro l'attenzione sulle disposizioni dell'articolo 12, comma 4, del regolamento, che costituiscono una importante innovazione nel panorama delle misure antimafia, in quanto consentono alle SS.LL. di esercitare un controllo

**Semplificazione dei
procedimenti per le
comunicazioni antimafia**

*Vedi anche in
Rassegna Stampa
a pag. 43*

AMM 01.99.13

approfondito sulle realtà economiche a rischio di infiltrazione mafiosa e di instaurare con gli enti appaltanti e con le imprese aggiudicatrici un attivo rapporto di collaborazione, allo scopo di escludere preventivamente l'accesso ai subappalti e agli altri sub-contratti ad imprese "inquinare" o "inquinanti". In tale quadro le SS.LL. si atterranno alle unite istruzioni, ma potranno anche sperimentare, nell'ambito della discrezionalità offerta dalla norma ed in relazione alla situazione della sicurezza pubblica nella provincia, all'entità del rischio di infiltrazione mafiosa, all'importanza, anche economica delle opere da realizzare, diverse modalità di attuazione.

Anche in tale attività le SS.LL. si avvarranno dei criteri di verifica indicati dall'art. 10, comma 1, del regolamento, per cui gli effetti interdittivi – pur sganciati, come vuole la norma, da vincoli di valore – non potranno comunque prescindere da riscontri fattuali adeguatamente vagliati dall'Autorità giudiziaria o dalle SS.LL.

Alla luce di quanto sopra, le SS.LL. sono pregate di assicurare ogni collaborazione alle Amministrazioni e alle imprese e di voler curare la massima diffusione presso gli utenti, pubblici e privati, delle unite indicazioni.

ISTRUZIONI APPLICATIVE

**Concernenti il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252:
regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi
al rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia**

(allegato alla circolare ministeriale 559/Leg/240.517.8
del 18 dicembre 1998)

Il nuovo regolamento delle "cautele antimafia" è caratterizzato essenzialmente dall'ampliamento dell'ambito di esenzione da qualsiasi adempimento, dall'inglobamento del riscontro circa l'insussistenza delle interdizioni previste dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965 nei certificati rilasciati dalle Camere di commercio, da diffuse semplificazioni procedurali e dal perfezionamento dei sistemi di riscontro dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del Dlgs n. 490 del 1994.

Ne risulta un quadro applicativo sostanzialmente modificato rispetto al passato, per cui si forniscono i seguenti chiarimenti e indirizzi applicativi, precisando che, per quanto non espressamente innovativo, si potrà ancora fare utile riferimento alle istruzioni già impartite con le circolari n. 559/LEG/240.514.3 del 14 dicembre 1994 e dell'8 gennaio 1996.

1. Soggetti tenuti a richiedere la "documentazione antimafia"

I soggetti tenuti ad acquisire la documentazione antimafia (i cosiddetti "soggetti attivi" del relativo procedimento) sono indicati nell'art. 1 del regolamento. Si tratta degli stessi soggetti (le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico) già individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 490/94.

Sono escluse soltanto le autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, per i provvedimenti di propria competenza, in quanto organi in grado di procedere "ex se" all'acquisizione delle informazioni concernenti l'eventuale esistenza di interdizioni antimafia (Art. 1, comma 2, lett c). Anche le Camere di commercio, industria e artigianato sono esentate dall'acquisire ulteriore documentazione quando la "non sussistenza" delle interdizioni in parola è desumibile dallo speciale circuito informativo automatizzato di cui agli articoli 6 e seguenti. (Art. 6, comma 5). Analogo regime potrà essere adottato a favore di altre Amministrazioni sulla base dei collegamenti informatici di cui all'art. 4.

A proposito degli enti o aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e delle società o imprese comunque controllate dallo Stato, si precisa che non

rientrato in tale categoria gli enti, società o imprese, comunque denominati, per i quali lo Stato, a seguito di “privatizzazione” (o altra forma di “de-istituzionalizzazione”), abbia perduto ogni potere di controllo, anche sotto forma di “golden share”, o abbia rinunciato a dettare una specifica disciplina “pubblicistica” del servizio pubblico eventualmente reso dall’ente, azienda, o società.

Attesa la notevole varietà delle specifiche disposizioni in base alle quali le “privatizzazioni” vengono attuate, la valutazione circa la persistenza o meno delle connotazioni pubblicistiche richieste dovrà essere effettuata volta per volta, sulla base dei criteri sopra indicati.

2. Soggetti legittimati a richiedere la documentazione antimafia

Sono, inoltre, “legittimati” a richiedere la documentazione antimafia ed a trattarne i dati i “sostituti” della Pubblica Amministrazione, ossia **i concessionari di opere e servizi pubblici, tenuti a tale adempimento in base al disposto dell’art. 10-*quinquies* della legge n. 575/1965 e perciò espressamente compresi nell’art. 1, comma 1, del regolamento, nonché i soggetti** che, per espressa disposizione di legge, di regolamento o altro atto di norma secondaria, ovvero in virtù di un provvedimento adottato sulla base di tali disposizioni, sono **tenuti a svolgere attività istruttoria in luogo della Pubblica Amministrazione**, come a suo tempo precisato con la richiamata circolare del 1994.

Nell’ottica di semplificare le procedure e accelerare i tempi per l’acquisizione della medesima documentazione, sono inoltre “legittimati” a richiederla direttamente anche **i soggetti cui la documentazione stessa si riferisce** (i cosiddetti “soggetti passivi”) con le seguenti modalità:

a) direttamente alle Camere di commercio, industria e artigianato, per quanto concerne le certificazioni da queste rilasciate a norma del Capo II, Sezione II, del regolamento;

b) direttamente alla Prefettura, nei casi del tutto residuali in cui le certificazioni delle Camere di commercio sono rilasciate senza l’apposita dicitura antimafia, dandone preventiva comunicazione all’Amministrazione interessata, anche mediante estensione “per conoscenza” della richiesta inoltrata alla Prefettura;

c) direttamente alla Prefettura, con la preventiva comunicazione all’Amministrazione interessata di cui al punto precedente, e comunque indicando espressamente l’Amministrazione destinataria, nel caso di richiesta delle “informazioni” di cui al successivo articolo 10.

Nel caso di richiesta presentata direttamente alla Prefettura, alla stessa dovrà allegarsi il certificato camerale o la dichiarazione sostitutiva recante i contenuti di cui all’art. 10, comma 3. Qualora l’interessato intenda, inoltre avvalersi di un delegato, con la richiesta dovrà esibirsi la delega, recata in atto munito di sottoscrizione autenticata (v. anche paragrafo 5).

Dell’avvenuta presentazione della richiesta la Prefettura rilascerà attestazione, anche mediante timbro con data e sigla del dipendente incaricato, apposto su copia della richiesta.

Si precisa, inoltre, che solo per la comunicazione di cui all’art. 3, l’interessato può provvedere anche al ritiro del documento, direttamente o mediante persona delegata con le modalità di cui al periodo precedente, mentre le informazioni di cui all’art. 10 debbono essere trasmesse direttamente, a cura della Prefettura, all’Amministrazione interessata (ovvero al concessionario o altro soggetto incaricato dell’istruttoria) indicata dal richiedente.

3. Soggetti e rapporti esenti

Una delle semplificazioni più significative del regolamento è quella dell’articolo 1, comma 2, che esonera dal richiedere e acquisire la “documentazione antimafia” nei seguenti casi:

a) **nei rapporti tra gli stessi soggetti-pubblici** o controllati da soggetti pubblici, di cui all’art. 1, comma 1, anche perché le persone che rivestono cariche

pubbliche sono già soggette alle verifiche di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come successivamente integrato e modificato.

Si precisa che le verifiche antimafia sono, però dovute – salvo quanto detto nel successivo punto b) – nella fase per così dire “costitutiva” del controllo pubblico (ad esempio, al momento costitutivo della partecipazione pubblica o della nomina delle persone preposte al soggetto controllato) e, comunque, sempre, al momento della stipula dei contratti e della adozione dei provvedimenti attraverso cui la Pubblica Amministrazione dispone la concessione di opere pubbliche;

b) **nei rapporti con soggetti comunque sottoposti a verifica dei requisiti di onorabilità**, circa la non sussistenza, nei loro confronti, degli effetti interdittivi previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Sarà utile indicare, da parte dei richiedenti, le disposizioni di legge o di regolamento concernenti la verifica dei predetti requisiti di onorabilità. In proposito deve precisarsi che **l'esenzione non riguarda** i casi in cui la normativa vigente richiede la doppia “verifica antimafia”: sia ai fini dell'iscrizione in albi (compreso l'albo nazionale dei costruttori) o registri (compresi quelli delle Camere di commercio) sia per il rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, ovvero per la concessione di crediti agevolati, contributi o altre erogazioni, ovvero ancora per la stipula di contratti o l'autorizzazione ai subcontratti (argomentando ex art. 10, comma 1, lettera d) della legge 31 maggio 1965, n. 575, in rapporto alle disposizioni delle altre lettere dello stesso comma ed a quelle del successivo comma 2);

c) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita **attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa** nonché a favore di chi esercita **attività artigiana in forma di impresa individuale**, indipendentemente dal valore;

d) **per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire.**

Particolarmente importante è quest'ultima previsione (art. 1, comma 2 lett. e), che estende da 50 milioni – importo precedentemente fissato dall'articolo 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47, ora abrogato – a 300 milioni il limite entro il quale non è più richiesta né la certificazione della Camera di commercio, munita dell'apposita dicitura “antimafia” né la comunicazione della Prefettura né l'autocertificazione di cui all'art. 5 del regolamento.

L'esenzione in parola non trova applicazione nei casi in cui il valore non è giuridicamente determinabile, né per le autorizzazioni, licenze, iscrizioni che, sia pur adottate per lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, non sono di per sé suscettibili di una valutazione economica.

Anche i provvedimenti di autorizzazione dei subcontratti sono compresi nell'esenzione in parola, salvo quanto si dirà relativamente all'applicazione dell'art. 12, comma 4.

Si fa presente, infine, che eventuali richieste agli interessati di produrre la documentazione antimafia, anche quando la stessa non è prescritta, potrebbero costituire un indebito aggravamento del procedimento, vietato a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A tale riguardo, si rappresenta l'opportunità di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni interessate per le iniziative di carattere organizzativo utili per una più agile trattazione dei procedimenti di competenza, soprattutto al fine di assicurare i necessari collegamenti fra provvedimenti esentati dalle “cautele antimafia” e quelli, relativi agli stessi soggetti, che rientrano invece nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del regolamento.

Ciò perché l'eventuale attestazione della sussistenza di una delle cause interdittive previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965, comunicata dal Prefetto in applicazione della citata disposizione del regolamento, ed acquisita agli atti dell'Amministrazione, non potrebbe mancare di produrre effetti anche per i procedimenti esentati.

4. Tipologie della “documentazione antimafia”

Risultando ampiamente innovato il quadro delle tipologie di atti idonei ad attestare la sussistenza o meno delle situazioni generatrici degli effetti interdittivi previsti dalla legislazione antimafia, finora genericamente indicati come “documentazione antimafia”, appare utile enumerarli espressamente e riassumerne le caratteristiche salienti:

a) **certificati “camerali”** provvisti della dicitura “Nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma”.

Tali certificati sono utilizzabili per tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ed hanno effetto liberatorio circa l’insussistenza di interdizioni antimafia per i rapporti di valore inferiore a quelli indicati nell’art. 10, comma 1, lettera a), del regolamento.

b) **autocertificazioni**, munite di sottoscrizione autenticata con le modalità dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (anche dall’impiegato che riceve la dichiarazione), con le quali l’interessato attesta che nei propri confronti “non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575”.

Esse sono utilizzabili nei casi previsti dall’art. 5 (rinnovi, **lavori e forniture urgenti**, attività sottoposte a mera denuncia di inizio, ecc.), ovvero nei casi d’urgenza di cui all’art. 11, comma 2, del regolamento, quando non è esibito il certificato camerale o questo è privo dell’apposita dicitura antimafia.

La peculiarità della materia trattata e l’eccezionalità del ricorso all’autodichiarazione, portano a ritenere che la prescrizione relativa all’**autenticazione della sottoscrizione**, con le modalità di cui all’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rimane ferma nonostante la nuova disciplina delle dichiarazioni sostitutive introdotta dall’art. 2, commi 10 e 11 della legge 191/1998;

c) **collegamenti telematici**, utili soltanto per l’attestazione della insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965. Sono già utilizzabili per le iscrizioni nei registri delle Camere di commercio, a norma dell’art. 6, comma 5, del regolamento e possono essere attivati anche con altre Amministrazioni, a norma dell’art. 4;

d) **comunicazioni scritte del Prefetto**, finalizzate all’attestazione della sussistenza o meno delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965.

Salvo i casi di esenzione di cui all’art. 1, comma 2, già illustrati, ed i casi in cui si può procedere mediante autocertificazione, l’acquisizione delle comunicazioni può essere richiesta, anche dall’interessato, direttamente o tramite un proprio delegato, solo quando i certificati della Camera di commercio sono privi della dicitura sopra riportata e, comunque, quando i collegamenti telematici non rilasciano l’indicazione liberatoria circa l’insussistenza delle predette cause interdittive. Il ricorso alla comunicazione del Prefetto fuori dei predetti casi deve ritenersi in contrasto con lo spirito di semplificazione cui il regolamento è ispirato e tale da costituire un ingiustificato aggravamento del procedimento.

Si precisa che la comunicazione del Prefetto attestante la sussistenza delle predette cause di divieto, sospensione e decadenza, rilasciata a seguito della richiesta delle “dettagliate informazioni” di cui al punto seguente, attestando di per sé l’effetto interdittivo, rende inutile il rilascio delle ulteriori informazioni;

e) **informazioni scritte del Prefetto**, finalizzate alla attestazione della sussistenza o meno di “tentativi di infiltrazione mafiosa”, di cui all’art. 4 del Dlgs n. 490/1994, rilasciate sulla base dei presupposti e con le modalità di cui agli artt. 10, 11 e 12 del regolamento. Per la peculiarità della relativa disciplina si rinvia all’apposito paragrafo.

5. Documentazione da allegare alle richieste

Sia le comunicazioni prefettizie di cui all'art. 3 del regolamento, sia le informazioni di cui al successivo art. 10 sono richieste **allegando esclusivamente copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di commercio**. Nel caso delle "comunicazioni" si tratterà, evidentemente, per quanto già detto al paragrafo 4, di un certificato privo della apposita dicitura antimafia.

Il regolamento consente che, in luogo del predetto certificato camerale, possa presentarsi una dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o da altro soggetto legalmente abilitato, senza ulteriori formalità, non richieste dal regolamento, contenente i medesimi contenuti del predetto certificato e, comunque, almeno quelli di cui al modello in allegato esclusa, beninteso, la apposita dicitura antimafia. La dichiarazione sostitutiva o integrativa sarà comunque necessaria quando i dati del certificato camerale non corrispondono più al reale assetto gestionale o societario.

Nel caso di società consortili o di consorzi, il certificato è integrato (anche mediante dichiarazione del legale rappresentante) con l'indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione (quando ad esempio il consorzio svolge attività istruttoria o di tramite con la P.A. per taluni dei consorziati). Per le imprese di costruzioni il certificato è integrato con l'indicazione del direttore tecnico.

Non sono più richiesti né l'indicazione dei familiari conviventi nel territorio dello Stato, per i quali si rinvia al paragrafo 9, **né il certificato di residenza**.

La richiesta di informazioni di cui all'art. 10 del regolamento, da compilarsi secondo il modello allegato alle presenti istruzioni, deve inoltre contenere **l'indicazione dell'Amministrazione destinataria, nonché l'oggetto**, anche generico, con indicazione della normativa di riferimento (es.: "agevolazioni finanziarie di cui alla legge..."), **e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione**, anche mediante la sola attestazione che si tratta di valore pari o superiore ai limiti di cui allo stesso art. 10.

Infine, nel caso di lavori o forniture (di beni o servizi) dichiarate urgenti, qualora il certificato camerale sia privo della apposita dicitura antimafia di cui all'art. 9, dovrà allegarsi, da parte di ciascuna persona interessata, **l'autocertificazione** di cui all'art. 5.

Nel caso di richiesta effettuata dai privati è consentita la presentazione e, per le sole comunicazioni di cui all'art. 3 del regolamento, il ritiro mediante persona munita di apposita **delega** scritta, con sottoscrizione autenticata. Si precisa che la delega deve essere soltanto esibita; la Prefettura ne deve annotare gli estremi agli atti d'ufficio o trattenerne copia.

Poiché la documentazione antimafia ha come destinatari i soggetti della Pubblica Amministrazione, nell'ampia accezione qui disciplinata dall'art. 1, comma 1, del regolamento, appare indifferente, ai fini del **bollo**, il fatto che essa venga acquisita su richiesta della stessa Amministrazione destinataria o attraverso le procedure sopra indicate. Premesso che né le "comunicazioni", né le "informazioni" del Prefetto sono contemplate nel decreto ministeriale 20 agosto 1992 (e successive modificazioni), concernente l'imposta di bollo, si ritiene che ad analoga conclusione debba pervenirsi anche relativamente alla dicitura antimafia apposta sul certificato camerale.

6. Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia

L'art. 2, comma 1, del regolamento uniforma la disciplina della validità temporale della documentazione antimafia, prevedendo, sia per le "comunicazioni" che per le "informazioni". L'utilizzabilità per un periodo di **sei mesi** dalla data del rilascio, anche in copia autenticata e per un procedimento diverso.

Particolarmente significativa è la previsione dell'articolo 2, comma 2, che consente all'Amministrazione di adottare il provvedimento richiesto e gli atti

conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti dopo che sia scaduto il periodo di validità della stessa documentazione. La norma deve essere interpretata nel senso che la documentazione in corso di validità è richiesta solo nel momento dell'aggiudicazione della gara o della stipula del contratto o della concessione, per cui per gli atti successivi non è più necessario acquisirne una nuova, ancorché gli stessi siano effettuati o avviati in data successiva al periodo di validità di quella già in possesso, salvo quanto si dirà a proposito delle variazioni nell'assetto gestionale delle imprese.

Al riguardo appare opportuno richiamare l'attenzione dei soggetti interessati e delle Amministrazioni, affinché la richiesta della "documentazione antimafia" venga presentata solo poco prima del momento in cui è necessaria acquisirla.

Si aggiunge che l'art. 13 del regolamento, abrogando espressamente l'art. 2 del Dlgs 490/94, ha **soppresso anche l'obbligo di rinnovo della documentazione antimafia "almeno ogni 18 mesi"**, già previsto, dal comma 2-*quater* del predetto art. 2, per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio.

Nondimeno, quando siano intervenute, dopo la richiesta della documentazione antimafia, **variazioni sostanziali nell'assetto gestionale dell'impresa** (escluse, comunque, le figure prive di poteri di gestione, quali i componenti del collegio sindacale), il legale rappresentante o altro soggetto dallo stesso delegato dovrà darne comunicazione all'Amministrazione competente, e dovrà essere aggiornata la documentazione antimafia prescritta (certificazione camerale, informazioni prefettizie, ecc.).

Anche per tali incombenti si utilizzerà il certificato camerale aggiornato o il modello allegato.

Se la variazione è intervenuta **successivamente** alla conclusione o approvazione del contratto o all'autorizzazione al sub-contratto o alla deliberazione delle concessioni o erogazioni, l'Amministrazione provvederà, senza sospendere o ritardare i procedimenti in corso, a richiedere i riscontri antimafia occorrenti. In tal caso, ove la Prefettura attesti, a seguito della richiesta, la sussistenza di una delle cause interdittive di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965, ovvero del tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del Dlgs n. 490/1994. L'Amministrazione dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente avvalendosi delle facoltà di revoca o di recesso di cui all'art. 11 comma 3, del regolamento.

7. Ambito oggettivo

L'ambito oggettivo della "documentazione antimafia" non ha subito modifiche sostanziali, per cui restano escluse dall'obbligo dell'acquisizione di tale documentazione, salvo espressa menzione (es. licenze di polizia, iscrizioni nei registri delle Camere di commercio, ecc.) "quelle determinazioni amministrative che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull'attività imprenditoriale, quali ad esempio i nulla osta, le licenze e le iscrizioni nel registro delle ditte e in quello delle imprese artigiane che hanno un valore di mera denuncia", ovvero le autorizzazioni, comunque denominate, che, pur necessarie per lo svolgimento di un'attività economicamente apprezzabile, non hanno attinenza all'esercizio di un'impresa.

Rimangono parimenti esclusive le erogazioni o altre agevolazioni economiche che non attengano allo svolgimento di attività imprenditoriali, ma ad esigenze economico-sociali personali o al perseguimento di interessi patrimoniali non imprenditoriali.

8. Competenza territoriale

Anche per quanto riguarda i profili territoriali, il nuovo regolamento non ha apportato alcuna innovazione, per cui si rinvia alla precedenti istruzioni impartite.

Qualore il rapporto con la pubblica amministrazione riguardi una articolazione secondaria delle imprese, società o consorzi interessati, continuerà ad avere rilievo, ai fini della competenza territoriale, per il rilascio delle "informazioni", la sede di detta articolazione.

9. Le informazioni del Prefetto

Si è già avuto modo di evidenziare, nei punti che precedono, alcune delle innovazioni recate dal regolamento alla procedura di richiesta e di rilascio delle “informazioni” del Prefetto, già previste e disciplinare dall’art. 4 del Dlgs n. 490 del 1994 e ora dagli articoli 10 e 11 del regolamento, soprattutto per quanto concerne le modalità di richiesta (anche da parte dei soggetti cui si riferiscono o loro delegati) e di rilascio (sempre all’amministrazione interessata), le soglie di valore (unificate al minimo nella somma di 300 milioni di lire) e la documentazione da allegare.

A quest’ultimo proposito, nel confermare che **non occorre alcuna documentazione dell’interessato circa i conviventi**, si attira l’attenzione dei Sigg.ri Prefetti sul fatto che le informazioni negative, ove risultanti, possono riguardare **chiunque**, convivente o meno nel territorio dello Stato, **risulti possa determinare in qualsiasi modo scelte o indirizzi dell’impresa**, in relazione agli immutati contenuti sostanziali dell’art. 4 del citato Dlgs e al criterio ispiratore della disciplina antimafia in materia (cfr. art. 10, comma 4, legge n. 575/1965), tendente a focalizzare l’attenzione più sui rapporti e sulle influenze di fatto (debitamente accertate), che non sugli aspetti formali della titolarità delle imprese.

In proposito, si conferma che, per l’eventuale attivazione degli organi di polizia o di altre verifiche, i Prefetti potranno trarre utili indicazioni, oltre che dagli atti d’ufficio, dalla consultazione degli archivi informatici comunque disponibili. Si ricorda, infatti, che la potestà di accertamento in materia è soggetta alla sussistenza di “elementi comunque acquisiti” in relazione ai quali vi sia la “necessità di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso”, come espressamente prevede l’art. 1, comma 4, del D.L. n. 629/1982, come successivamente modificato e integrato.

Va pure confermato che l’accertamento della sussistenza di una delle cause di sospensione, di divieto o di decadenza previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965 è comunque sufficiente a produrre gli effetti interdittivi dell’art. 4 in questione, per cui se ne darà immediata comunicazione ostativa all’Amministrazione interessata, senza necessità di esperire ulteriori accertamenti.

Quanto ai peculiari contenuti delle “informazioni” prefettizie, si attira l’attenzione sulla elencazione del comma 7 dell’art. 10 del regolamento, che indica espressamente, con carattere di tassatività, le fonti da cui possono essere tratte le indicazioni di “infiltrazione mafiosa”, al duplice fine di conferire all’attività informativa il massimo possibile di **certezza del diritto**, compatibile con la finalità “preventiva” dell’istituto, facendo riferimento ad accertamenti che abbiano comunque superato il vaglio accurato dell’Autorità giudiziaria o amministrativa, e il massimo possibile di **semplificazione amministrativa**.

Le fonti utilizzabili sono, pertanto, costituite da:

a) provvedimenti giudiziari che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-*bis*, e 648-*ter* del codice penale, o dall’articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Si conferma, in proposito, che devono essere valutati con cura anche i provvedimenti che, nel dispositivo o nella motivazione, risultino favorevoli agli interessati, nel senso di escludere i tentativi di infiltrazione mafiosa;

b) proposte dell’Autorità giudiziaria o amministrativa per l’applicazione di una misura di prevenzione antimafia, ovvero provvedimenti giudiziari, anche provvisori o cautelari, di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 3-*bis* e 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575. Anche in questo caso devono essere valutate con cura le eventuali risultanze favorevoli agli interessati;

c) accertamenti disposti dal Prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento già pertinenti all’attività dell’Alto Commissario Antimafia e svolti su delega del Ministro dell’interno, ovvero a richiesta di altri Prefetti, atteso che essi sono volti, specificamente, all’accertamento dei tentativi di infil-

trazione mafiosa. Particolare attenzione sarà rivolta alle risultanze di tali accertamenti, nella considerazione della specifica finalità e del fatto che essi dovranno comportare l'attivazione dei procedimenti censori previsti dall'ordinamento (denunce penali, proposte per l'applicazione di misure di prevenzione, misure amministrative di autotutela, attivazione degli organi di controllo, ecc.), senza di cui potrebbe dubitarsi della loro fondatezza.

Qualora non si riscontrino né la sussistenza delle cause di sospensione, divieto o decadenza di cui all'articolo 10 della legge n. 575/65, né gli "elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa" di cui all'art. 4 del Dlgs n. 490/1994, derivanti da accertamenti già disposti, la Prefettura rilascerà all'amministrazione interessata la liberatoria attestazione di non sussistenza, allo stato degli accertamenti, delle condizioni interdittive previste dall'articolo 4 predetto, anche quando permangono indicazioni negative, ma non siano acquisiti conclusivi elementi in proposito.

– In tali circostanze i Sigg.ri Prefetti non rinunceranno a stimolare, esaurita la procedura prevista dall'art. 10 del regolamento, le attività di indagine e di prevenzione, anche patrimoniale, per i provvedimenti giudiziari conseguenti, anche per darne **successiva comunicazione** alle Amministrazioni interessate, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, dello stesso regolamento.

Anche l'assenza di riscontro nei termini prescritti può avere il medesimo effetto "liberatorio", in quanto, decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, le amministrazioni sono tenute a procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto (art. 11, comma 2).

Il regolamento aggiunge che, trascorsi 45 giorni o, nei casi di urgenza (per l'avvio dei lavori o delle forniture di interesse per la pubblica amministrazione, ovvero per la concessione di erogazioni da effettuarsi entro termini tassativi), anche immediatamente dopo aver formulato al Prefetto la richiesta delle informazioni, le Amministrazioni sono tenute a procedere sottoponendo le erogazioni a condizione risolutiva e fatte salve le facoltà di revoca o di recesso.

Poiché è interesse generale che le situazioni giuridiche acquisiscano al più presto la necessaria stabilità (tenuto conto della facoltà, prevista del comma 4 dello stesso art. 11, per le amministrazioni, di sospendere le erogazioni finché le informazioni prefettizie non siano pervenute), le Prefetture procederanno comunque appena possibile a rilasciare all'amministrazione interessata l'attestazione richiesta.

Ciò non preclude, peraltro, l'aggiornamento delle informazioni – soprattutto nel caso delle variazioni dell'assetto proprietario o gestionale di cui si è detto – e il rilascio, anche in tempi successivi, di attestazioni sfavorevoli, con la connessa facoltà, per le Amministrazioni riceventi, di recedere dai contratti o di revocare i provvedimenti già disposti.

10. Le cosiddette informazioni aggiuntive

L'articolo 10, comma 9, precisa che è da escludere o comunque da circoscrivere al massimo la prassi di integrare le informazioni di cui si è detto finora con ulteriori notizie circa i precedenti penali o di polizia dei soggetti controllati.

Nel confermare, in proposito, le indicazioni contenute nella circolare n. 559/LEG/240.514.3 dell'8 gennaio 1996, va precisato che le notizie di cui all'articolo 1-*septies* del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni, potranno essere comunicate alle Amministrazioni nei soli casi in cui siano rilevati ai fini delle scelte discrezionali ammesse dalla legge. Anche in tale caso sarà precisato che le informazioni così trasmesse non hanno di per sé efficacia interdittiva, ma valgono soltanto a indirizzare le scelte discrezionali dell'Amministrazione.

Premesso che la più recente giurisprudenza amministrativa ritiene che la disposizione in parola non trovi applicazione in materia di appalti, si fa rilevare che anche l'**art. 10, comma 9, fa salve le speciali disposizioni in vigore sulla scelta dei contraenti.**

Fra queste si segnala la previsione dell'art. 18 del Dlgs n. 406 del 1991, sostanzialmente ripetuta anche dall'art. 11 Dlgs n. 358 del 1992, richiamati rispettivamente dall'art. 22 del Dlgs n. 158 del 1995 e dall'art. 12 del Dlgs n. 157 del 1995, secondo cui sono esclusi gli imprenditori che abbiano, fra l'altro, subito condanne passate in giudicato per reati che incidono gravemente sulla loro moralità professionale, ancorché l'interessato possa attestare mediante un'autocertificazione che non ricorrono le condizioni ostative.

Per quanto concerne la qualificazione soggettiva degli imprenditori interessati agli appalti di opere o lavori pubblici, si fa presente che l'art. 8 della legge n. 109 del 1994, recentemente modificato, fa rinvio al successivo regolamento (cfr. comma 4, modificato), facendo comunque salva la vigente disciplina antimafia (cfr. comma 7, invariato).

Attesa la delicatezza della materia e la concorrente competenza di altri Dicasteri, si fa riserva di ulteriori istruzioni, anche per quanto riguarda la cosiddetta **"clausola di gradimento"**, talvolta ammessa dall'ordinamento.

11. Ulteriori disposizioni relative ai lavori pubblici

I commi 1 e 2 dell'art. 12 consentono espressamente di sostituire l'impresa colpita dalle interdizioni antimafia, quando si tratti di un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, o di un'impresa partecipante ad un consorzio non obbligatorio, nell'intento di circoscrivere gli effetti negativi dell'interdizione, senza che questi si ripercuotano sulle imprese prive di controindicazioni.

Il comma 3 dello stesso articolo prefigura ulteriori razionalizzazioni e semplificazioni amministrative, in una prospettiva di interscambio di dati anche ai fini della tenuta dell'Albo Nazionale dei Costruttori. Il comma peraltro rinvia ad un successivo decreto applicativo, che non è stato ancora adottato.

Particolarmente importante è la disciplina del comma 4 che, rispondendo ad una avvertita esigenza di prevenzione, dispone il monitoraggio delle imprese locali operanti nella provincia interessata all'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di valore pari o superiore al limite di valore di cui all'art. 10, comma 1, lett. a).

L'attenzione è principalmente rivolta alle imprese diverse da quella o da quelle aggiudicatrici, nei cui confronti gli accertamenti saranno comunque effettuati prima degli atti formali di aggiudicazione, interessate, piuttosto, ai lavori generalmente affidati in subappalto o con altro sub-contratto, quali l'attività di cava, il movimento terra, le forniture di calcestruzzo o di bitume, lo smaltimento di rifiuti, i noli a caldo, ed ogni altro lavoro che, nell'esperienza dei Sigg.ri Prefetti, eventualmente corroborata dal parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, risulti interessare imprese locali soggette al rischio di infiltrazione mafiosa.

Tali accertamenti sono elettivamente finalizzati all'esigenza di corrispondere in tempi brevi alle richieste delle Amministrazioni e dei concessionari di opere pubbliche circa la sussistenza o meno delle interdizioni antimafia, relativamente alle autorizzazioni per la conclusione dei contratti (nel caso di lavori pubblici in concessione) o dei sub-contratti.

La norma in parola, inoltre, estende espressamente gli effetti interdittivi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 490/1994, ai subappalti e a tutti i provvedimenti derivanti dall'appalto di valore pari o superiore alla cosiddetta "soglia comunitaria", "indipendentemente del valore delle opere o dei lavori", costituendo una evidente integrazione del disposto dell'art. 18, comma 3, n. 5, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (non modificato nella parte qui di interesse), il quale espressamente prescrive che "nei confronti dell'affidatario dei subappalto o del cottimo", non deve sussistere "alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni".

Si tratta pertanto di una innovazione estremamente significativa che introduce un efficace strumento di contrasto delle "infiltrazioni mafiose" delle imprese, sulla quale si richiama la massima attenzione sia delle Prefetture che delle Amministrazioni interessate.

Premesso che gli accertamenti in parola sono attivati dal Prefetto sulla base della comunicazione, da parte della stazione appaltante, degli estremi del bando di gara relativo ad opere e lavori pubblici di valore pari o superiore alla “soglia comunitaria”, tale comunicazione dovrà contenere gli stessi elementi richiesti dai noti modelli G.A.P. di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

12. Ulteriori semplificazioni

Al fine di evitare adempimenti ulteriori a carico delle Amministrazioni o delle imprese, si precisa che i certificati camerali e le comunicazioni o informazioni rilasciate a norma delle disposizioni previgenti, possono essere utilizzati negli ambiti temporali e funzionali indicati nelle presenti istruzioni, senza necessità di rinnovo.

Al medesimo fine, si allegano i modelli per:

- la richiesta delle informazioni di cui all’art. 10 del regolamento;
- la dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, di cui all’art. 10, comma 4, e di cui all’art. 3, comma 2, del regolamento;
- la comunicazione dell’avvio del procedimento di selezione del contraente, di cui all’art. 12, comma 4.

Relativamente al riscontro circa la **insussistenza** delle interdizioni di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 490 del 1994, si ritiene sufficiente la seguente dicitura:

“Vista la richiesta e la relativa documentazione, nonché gli atti dell’Ufficio, si comunica che nei confronti delle imprese (o società, ecc.) e delle persone fisiche sopra indicate (oppure: di cui alla predetta documentazione) non risultano sussistere, alla data odierna, le cause interdittive di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di cui all’art. 4 del Dlgs 8 agosto 1994, n. 490”.

MODELLO DI RICHIESTA DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA - all. 1

Prot. n. _

Data _ _ ____

ALLA PREFETTURA DI
(sigla di provincia __)

e per conoscenza,

A¹:
(sigla di provincia __)

OGGETTO: Richiesta di informazioni antimafia, ai sensi del D. lgs 7 agosto 1994, n. 490
e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Denominazione dell'impresa, società, A.T.I. o consorzio interessati:

sede: via/piazza -----

C.A.P. ----- Città ----- prov. -----

**Si allega (alternativamente, contrassegnando il quadrato corrispondente): certificato di iscrizione
nel registro delle imprese presso la Camera di commercio ☐, dichiarazione sostitutiva o integrati-
va del certificato camerale ☐.**

Oggetto del:

contratto __, subcontratto __, concessione di O.P. __ o concessione di agev. fin. __²

-----³

Valore presunto (in milioni di lire _____, in Euro _____),
ovvero: valore pari o superiore agli importi di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98 _.

IL RICHIEDENTE⁴

¹ All'Amministrazione interessata, nel caso di richiesta presentata direttamente dai soggetti privati interessati.

² Specificare contrassegnando il quadrato corrispondente.

³ È sufficiente indicare la normativa di riferimento.

⁴ Timbro e firma in caratteri leggibili, precisando la qualità del firmatario ed esibendo, nel caso, la delega e copia della stessa per gli atti della Prefettura.

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA O INTEGRATIVA
DI CERTIFICATO CAMERALE - all. 2

Prot. n. _____

Data ____ __ ____

ALLA PREFETTURA DI _____
(sigla di provincia ____)

e per conoscenza,

A¹: _____
(sigla di provincia ____)

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva o integrativa di certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria e artigianato, da allegarsi alla richiesta di comunicazioni o informazioni antimafia, ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 10, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Precisare se la dichiarazione è resa per la **comunicazione** ☐ (ex art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 252/1998), per la **informazione** ☐ antimafia (ex art. 10; comma 3, del D.P.R. n. 252/1998) - (**contrassegnare il quadrato di interesse**), ovvero per **integrazione** ☐ o **variazione** ☐ di precedente certificato o dichiarazione sostitutiva, indicandone gli estremi:
numero di protocollo. _____ e data ____ __ ____

Denominazione dell'impresa, società, A.T.I. o consorzio interessati:

sede: via/piazza _____

C.A.P. _____ Città _____ prov. _____
= anche in caso di integrazione di precedente certificato o dichiarazione sostitutiva =

Indicazione delle altre imprese e delle persone fisiche interessate:
(su foglio successivo numerato e firmato da chi rende la dichiarazione sostitutiva)

specificare se si tratta di impresa individuale ____, di società ____, ovvero di consorzio o società consortile ____, precisandone di seguito la natura _____

Capitale sociale in milioni di lire _____ o in Euro _____

Numero di pagine _____.

FIRMA DEL DICHIARANTE²

¹ All'Amministrazione interessata, nel caso di richiesta presentata direttamente dai soggetti privati interessati.
² Sottoscrizione del legale rappresentante, da ripetersi per ciascuna delle pagine successive.

**MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI PUBBLICI,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 4, DEL D.P.R. 252/1998 - all. 3**

Prot. n. _

Data _ _ _ _

ALLA PREFETTURA DI.

(sigla di provincia _ _)

OGGETTO: Comunicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Denominazione dell'ente appaltante:

con sede in via -----

C.A.P. ----- Città ----- prov. -----

Partita IVA: -----

Oggetto delle opere e dei lavori pubblici:

Località interessate

Valore presunto in milioni di lire ----- in Euro -----

Estremi di riferimento della procedura di appalto e della pubblicazione del bando di gara:

deliberazione n. ----- in data _ _ _ _

organo deliberante -----

eventuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee _ _

effettuata il _ _ _ _ Testate:

L'ente si riserva di comunicare i dati relativi all'impresa o alle imprese aggiudicatarie delle predette opere e lavori pubblici.

FIRMA¹

¹ Timbro e firma del legale rappresentante dell'Ente appaltante.

ELENCO DELLE ALTRE IMPRESE E DELLE PERSONE FISICHE INTERESSATE.

(ripetere per ciascuna impresa o società interessata e in caso di spazio insufficiente).

Denominazione dell'impresa, società, A.T.I. o consorzio interessati:

sede: via/piazza -----

C.A.P. ----- Città ----- prov. -----

**Mandataria _ o componente di A.T.I. _ , detentrica di quota consortile superiore al 10% _ ,
società per conto della quale il consorzio opera con la P.A. _ , altro _**

Generalità delle persone interessate **(precisare per ciascuno: la carica sociale o la partecipazione
all'organo di gestione, ovvero se trattasi di direttore tecnico di impresa di costruzioni).**

Cognome -----

Nome -----

Luogo di nascita ----- prov. -----

Data di nascita _ _ _ _ _

Nella qualità di: -----

Cognome -----

Nome -----

Luogo di nascita ----- prov. -----

Data di nascita _ _ _ _ _

Nella qualità di: -----

Cognome -----

Nome -----

Luogo di nascita ----- prov. -----

Data di nascita _ _ _ _ _

Nella qualità di: -----

Cognome -----

Nome -----

Luogo di nascita ----- prov. -----

Data di nascita _ _ _ _ _

Nella qualità di: -----

Pagina n. _ di _

DATA E FIRMA DEL DICHIARANTE

Sportello Unico

*Gazzetta Ufficiale n. 301
del 28 dicembre 1998*

AMM 01.99.28

**Decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 447.**

Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[omissis...]

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I**PRINCIPI ORGANIZZATIVI E PROCEDIMENTALI****Art. 1*****Ambito di applicazione***

1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali.

3. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui all'articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente.

Art. 2***Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi***

1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è effettuata dai commi, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune è tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, è subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale può subordinare l'effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessità dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di procedere alla realizzazione delle medesi-

me contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti è subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione.

Art. 3

Sportello unico

1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento.

2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro *iter* procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali. Per la istituzione è la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento.

Capo II

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

Art. 4

Procedimento mediante conferenza di servizi

1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento ha inizio con la presentazione della domanda alla struttura, la quale invita ogni amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centocinquanta giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a novanta giorni. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa può richiederne, entro trenta giorni, l'integrazione. In tale caso il termine riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.

2. Se, entro i termini di cui al comma 1, una delle amministrazioni di cui al medesimo comma si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, entro i successivi cinque

giorni, il sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento presso la struttura, convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.

5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7.

6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, immediatamente l'amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 4.

7. Il procedimento si conclude nel termine di sei mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di undici mesi.

Art. 5

Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il sindaco del comune interessato rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il sindaco può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone, contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.

2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale.

Capo III

PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

Art. 6

Principi organizzativi

1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle

norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa. L'autocertificazione non può riguardare le materie di cui all'articolo 1, comma 3, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione. Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via informatica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.

2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità; contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.

3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

4. Ove occorranzo chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.

5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui all'articolo 8, comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.

6. Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.

7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.

8. Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente, e salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5, 6 e 9, è concluso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura.

9. Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non appartenenti all'amministrazione comunale o regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del pro-

getto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.

11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile della struttura ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessata.

12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.

13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.

14. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 8.

15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.

Art. 7

Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale

1. La struttura accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Successivamente la struttura e gli altri enti interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto.

2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:

- a) la prevenzione degli incendi;
- b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
- c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
- d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
- e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
- g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
- h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo;
- i) le industrie qualificate come insalubri;
- l) le misure di contenimento energetico.

3. Il decorso del termine di cui all'articolo 6, comma 8, non fa venire meno le funzioni di controllo, da parte del comune e degli altri enti competenti.

Art. 8

Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate

1. Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di cui all'articolo 3, comma 1, può affidare, mediante convenzione, che fissi termini compatibili con quelli previsti dal presente regolamento, per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali, alle camere di commercio, industria e artigianato nonché a università o altri centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.

Capo IV

PROCEDURA DI COLLAUDO

Art. 9

Modalità di esecuzione

1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.

2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine si avvale del personale dipendente dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.

3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

4. Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne cominciano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della struttura comunale.

7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

Art. 10

Spese

1. Restano ferme le disposizioni che prevedono a carico dell'interessato il pagamento di spese o diritti in relazione ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

[omissis]

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

• Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana:

“Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

• La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”. Si riporta il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1, numeri 26, 42, 43 e 50:

“Art. 20. – 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano stret-

tamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei; sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

- b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
- c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
- d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
- e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
- f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
- h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenuti nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

- a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
- b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
- c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
- d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".

ALLEGATO 1

(previsto dall'art. 20, comma 8)

(*Omissis*).

26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successivamente modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1996, n. 303, e successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

[*omissis*]

42. Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali:

legge 12 agosto 1977, n. 675;

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;

decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.

43. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi:

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

legge 8 luglio 1986, n. 349;

legge 9 gennaio 1991, n. 10;

legge 26 ottobre 1995, n. 447.

[*Omissis*]

50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa:

legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

[*Omissis*"].

– La legge 5 novembre 1971, n. 1086, reca: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".

– La legge 17 agosto 1942, n. 1150, reca: "Legge urbanistica".

– Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, reca: "Norme generali per l'igiene del lavoro".

– La legge 28 gennaio 1977, n. 10, reca: "Norme per la edificabilità dei suoli".

– Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, reca: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382".

– La legge 12 agosto 1977, n. 675, reca: "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore".

– Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, reca: "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".

- La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, reca: “Attuazione della direttiva CEE n. 821501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183”.
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10, reca: “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
- Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, reca: “Interventi urgenti in favore dell’economia”.
- Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, reca: “Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell’economia e dell’occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente”.
- Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, reca: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico”.
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, reca: “Conferimento di funzioni e compiti amministrati dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)”.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 17:
 “2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari”.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”. Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 9:
 “3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regioni e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane”.

Note all’art. 1:

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, reca: “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
- Si riporta il testo dell’art. 23, comma 2 e 3, del decreto legislativo n. 112/1998 (per il titolo vedi nelle note alle premesse):
 “2. Nell’ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall’art. 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L’assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgimento della attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all’attività delle unità organizzative di cui all’art. 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell’occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
- 3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive”.
- Si riporta il testo dell’art. 27 del decreto legislativo n. 112/1998 (per il titolo vedi nelle note alle premesse):
 “Art. 27 (*Esclusioni*). – 1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d’armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 25”.
- Si riportano i testi degli articoli 18 e 21 della legge n. 128/1998 (per il titolo vedi note alle premesse):

“Art. 18 (*Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*). – 1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli adempimenti volontari da parte delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di verifica e controllo delle amministrazioni pubbliche;
- b) attribuire ai comitati tecnici di cui all'art. 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;
- c) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza, ivi compresa quella antincendio, e per agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;
- d) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo prevede; va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;
- e) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca standard minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante”.

“Art. 21 (*Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento*). – 1. L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale”.

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: “Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi”.

Note all'art. 2:

– Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo n. 112/1998 (per il titolo vedi nelle note alle premesse):

“Art. 26 (*Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate*). – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati”.

– La legge 28 febbraio 1985, n.47, reca: “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”. Si riporta il testo dell'art. 25, comma 1, lettura a):

“Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che:

a) prevedono procedure semplificate per la approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali”.

– La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Si riporta il testo dell'art. 14, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

“Art. 14. – 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici

coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti.

2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.

2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazione pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata, trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

Art. 14-bis. – 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero, qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province.

Art. 14-ter. – 1. La conferenza di servizi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'art. 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 14-quater. – 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione

di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella *Gazzetta Ufficiale* e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".

– La legge 22 ottobre 1971, n. 865, reca: "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata". Si riporta il testo dell'art. 27:

"Art. 27. – I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.

Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.

Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza".

Note all'art. 3:

– Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 112/1998 (per il titolo vedi nelle note alle premesse); per il testo dei commi 2 e 3 vedi nelle note all'art. 1:

"1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie".

– Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 112/1998:

"Art. 24 (*Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi*). – 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.

4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto".

Note all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 27 del decreto legislativo n. 112/1998 vedi nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 17 della legge n. 27/1997, vedi nelle note all'art. 2.

Note all'art. 5:

- Per il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 17 della legge n. 127/1997, vedi nelle note all'art. 2.
- Per il titolo della legge n. 1150/1942 vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo n. 112/1998 (per il titolo vedi nelle note alle premesse):

"Art. 25 (*Procedimento*). – 1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e ambientale e della sicurezza.

2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:

- a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
- b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
- d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
- e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni; fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
- f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
- g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalle legge.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione".

- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 241/1990 (per il titolo vedi nelle note all'art. 2):

"Art. 11.– 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente,

il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

– Si riportano i testi degli articoli 16 e 17 della legge 241/1990 come modificata dall'art. 17 della legge n. 127/1997 (per il titolo vedi nelle note all'art. 2):

"Art. 16. – 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti i pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti".

"Art. 17. – 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente ed organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16".

RASSEGNA STAMPA

Il 28 settembre 1998 è entrato in vigore il Dpr 252/98, che detta norme di semplificazione del procedimento volto all'ottenimento della c.d. "certificazione" antimafia, ora denominata "documentazione" nel nuovo testo regolamentare, anche se è prevedibile che l'originaria denominazione, ormai entrata nella prassi, non verrà disconosciuta.

Come noto, si tratta di una norma che trae origine dalle leggi Bassanini 1 (59/98) e 2 (127/97), che hanno previsto la delegificazione di una serie di procedimenti amministrativi, tra i quali anche quello volto all'ottenimento della "comunicazione" e "informazione", cioè delle due forme attraverso le quali si attua il procedimento certificativo antimafia.

La ricostruzione del testo attuale è stata piuttosto faticosa e macchinosa: da un lato, esso recepisce parte dei contenuti di precedenti norme in materia (cioè la disciplina generale sinora contenuta nel Dlgs 490/94, come modificato, principalmente, dalla legge 135/97) e, dall'altro lato, va ad abrogare – per ricomprendere, però, contestualmente nel proprio ambito – tutta la disciplina sulla nuova "comunicazione" delle camere di commercio, inizialmente dettata dal Dm Interno 486/97. Come se non bastasse, vengono introdotte norme completamente nuove (ad esempio, in tema di esenzione dalla "certificazione" in generale, su specifici aspetti della "informazione", ecc).

Peraltro, non si tratta come a prima vista potrebbe sembrare, di un "testo unico" in materia, in quanto accanto a esso sopravvivono le vecchie norme "sostanziali" (la legge 575/65 e parte del Dlgs 490/94), cioè le disposizioni che disciplinano il "contenuto" della certificazione, la quale attesta la presenza di procedimenti o provvedimenti di prevenzione, di determinate condanne per reati di stampo mafioso e di tentativi di infiltrazione mafiosa, con specifico riferimento, in quest'ultima ipotesi, alla "informazione") e vengono introdotti due decreti del ministero dell'Industria (del 27/5/98 e del 23/9/98) con dettagli sulla certificazione camerale.

Quindi gli operatori si trovano davanti a un testo abbastanza complesso, da coordinare e integrare con altre norme.

Giunge, pertanto, opportuna la circolare approntata dal ministero dell'Interno, dalla quale traspare chiaramente soprattutto la volontà di delineare una "filosofia" generale, di fondo, volta alla massima semplificazione e snellimento operativo, pur senza dimenticare i fini dello strumento.

Quindi la circolare è importante soprattutto sotto questo punto di vista non essendo la medesima intervenuta, se non in parte, a dirimere aspetti controversi, anche se le indicazioni di base serviranno per orientare in un certo modo l'interpretazione su questi punti. Ad esempio, laddove ci si chiede se occorra o meno acquisire la certificazione nei confronti dei procuratori designati alla firma del contratto, non espressamente previsti dalle norme, la risposta dovrebbe essere negativa in un'ottica di snellimento.

Innanzitutto, risultano determinanti, per una corretta impostazione, le indicazioni in merito ai soggetti c.d. "attivi" tenuti a richiedere la certificazione laddove questi siano gli "enti o aziende vigilati dallo Stato e da altro ente pubblico" e le "società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico", considerato che l'articolo 1, comma 1, del Dpr 252/98 ha ripetuto, sul punto, l'originaria previsione contenuta nel Dlgs 490/94, senza alcun chiarimento in merito alla reale natura dei medesimi.

La circolare ha individuato tali soggetti "per esclusione" in quanto ha precisato che "non rientrano in tale categoria gli enti, società o imprese, comunque denominati, per i quali lo Stato, a seguito di "privatizzazione" (o altra forma di "de-istituzionalizzazione") abbia perduto ogni potere di controllo, anche sotto forma di "golden share", o abbia rinunciato a dettare una specifica disciplina

Jervolino: "Drastica semplificazione per la certificazione antimafia"

Una circolare del ministro dell'Interno chiarisce l'applicazione del Dpr 252. Nessun obbligo per le società privatizzate che non operano in monopolio

di Gianni Zgagliardich

da "Edilizia e Territorio" n. 1 de "Il Sole-24 Ore" del 4-9 gennaio 1999

AMM 01.99.43

“pubblicistica” del servizio pubblico eventualmente reso dall’ente, azienda o società”.

Si può notare come molti soggetti andranno esenti, da ora in poi, dagli obblighi certificativi, soprattutto laddove i servizi pubblici non vengano gestiti in forma monopolistica, attuandosi così quei fini di snellimento e semplificazione sin dall’individuazione ab origine dei soggetti attivi.

Quando poi alle vere e proprie esenzioni dagli obblighi certificativi, la circolare conferma e chiarisce l’impostazione, peraltro chiara su questo punto, che traspare dall’articolo 1, comma 2.

Interessanti sono le osservazioni relative alle varie tipologie certificative che chiariscono aspetti non direttamente trattati dal Dpr 252 oppure non chiaramente percepibili dai non addetti ai lavori.

Sotto un profilo generale, appare fondamentale aver ribadito quel principio, espresso all’articolo 3, comma 1, secondo il quale la vecchia “comunicazione” prefettizia, nata ancora nel 1982, diviene ora un sistema “residuale”, da attivarsi solamente in carenza di attivazione dei collegamenti telematici o informatici o in presenza di un certificato camerale privo di “dicitura antimafia”. Inoltre, si è chiarito che viene meno qualsiasi obbligo certificativo in corso di rapporto, avendo rilevanza solamente l’iniziale accertamento.

Sotto un profilo strettamente operativo, è stato chiarito che le richieste certificative non vanno più accompagnate né dall’indicazione dei familiari o dei conviventi né dal certificato di residenza e che le medesime sono esenti dall’imposta di bollo, restando indifferente il richiedente in quanto i destinatari restano sempre i soggetti della pubblica amministrazione. Ugualmente esente dal bollo è da ritenersi la “dicitura antimafia” apposta sul certificato camerale.

È evidente, quindi, l’intenzione di incentivare al massimo soprattutto l’utilizzo dello strumento certificativo camerale, sfrondandolo da qualsiasi costo aggiuntivo che possa limitarne l’utilizzo. Peraltro, va segnalato che, nella prassi, lo strumento è limitato dalla previsione della delega scritta con sottoscrizione autenticata e si ritiene che su questo punto, sul quale la circolare ha confermato il contenuto del testo regolamentare, sarà necessario un piccolo intervento per evitare che i rappresentanti delle imprese siano posti dinanzi alla necessità di adire per procedere all’autentica della firma sulla delega o per procedere direttamente alla richiesta del certificato.

Sicuramente gli approfondimenti più interessanti concernono la “informazione” ove si sono volute indicare, con certezza, all’articolo 10 comma 7, le fonti dalle quali trarre le indicazioni di “tentativi di infiltrazione mafiosa” al duplice fine di conferire all’attività informativa il massimo possibile di “certezza del diritto” e di “semplificazione amministrativa”. Quindi, laddove non emergano le situazioni espressamente previste, dovrà essere rilasciata l’attestazione liberatoria anche quando permangono indicazioni negative, eliminando o, comunque, circoscrivendo al massimo la prassi di integrare le “informazioni” con ulteriori notizie circa precedenti penali o di polizia, prassi che ha messo in difficoltà e in imbarazzo alcune amministrazioni.

In secondo luogo, le osservazioni più interessanti concernono una delle norme più oscure e criptiche e cioè l’articolo 12, comma 4, che dispone il monitoraggio (attivato dal prefetto a seguito della comunicazione, da parte della situazione del bando di gara) delle imprese locali operanti nella provincia interessata all’esecuzione dei lavori pubblici di valore pari o superiore a cinque milioni di Ecu.

Si è precisato che si intende principalmente rivolgere l’attenzione alle piccole imprese subcontraenti (ad esempio, quelle che svolgono attività di cava movimento terra, smaltimento rifiuti e, in genere, ogni altro lavoro che risulti interessare imprese locali soggette al rischio di infiltrazione mafiosa).

Pertanto, l’innovazione introdotta vuole, da un lato, corrispondere in tempi brevi alle richieste dei soggetti attivi relativamente alle interdizioni antimafia sia nel caso di contratti “principali” che di subappalti e contratti similari e, dall’altro lato, rappresentare un’integrazione del disposto dell’articolo 18, comma 3, n. 5 della legge 55/90 (laddove si richiede anche la certificazione antimafia per autorizzare il subappalto), considerato che si applica, per espressa previsione, anche ai subappalti al di sotto della soglia comunitaria.

È certo che questa disposizione dovrà essere ulteriormente chiarita ed essere messa alla prova dagli operatori ma, comunque, rappresenta un ulteriore tentativo di rafforzare i controlli antimafia.

Va anche rilevato che la circolare, nel precisare che la comunicazione, da parte della situazione appaltante della pubblicazione del bando di gara "... dovrà contenere gli stessi elementi richiesti dai noti modelli Gap...", conferma la vigenza dei medesimi, spesso messa in dubbio dagli operatori a seguito del succedersi delle norme e della "dimenticanza", in quelle più recenti, di questo strumento oggi sostanzialmente disciplinato a livello di circolari ministeriali.

In conclusione, la circolare chiarisce un'impostazione di fondo che si intuiva ma che poteva sfuggire agli operatori meno attenti e, pertanto, giunge a proposito in un momento in cui l'attenzione generale è calamitata dalla legge Merloni ter e rischiano di essere dimenticati (o male interpretati) adempimenti considerati minori o di routine ma fondamentali in un'ottica generale di trasparenza ancor prima che di lotta antimafia.

"Re Euro" dilaga, accolto con entusiasmo da Capi di Stato e mercati finanziari. Ma non nel settore degli appalti, dove nulla cambia per la determinazione delle soglie contenute in provvedimenti giuridici comunitari e nazionali. Si continuano ad applicare, cioè, fino al 31 dicembre 1999, i valori determinati sulla base del valore dell'ecu nel dicembre '97 (e recepiti in Italia dalla comunicazione del Tesoro pubblicata sulla "Gazzetta ufficiale" del 30 dicembre 1996 e su "Edilizia e Territorio" numero 1/98). Per fare un esempio, i cinque milioni di ecu che finora hanno costituito il confine tra normativa nazionale e disciplina comunitaria in materia di appalti di lavori non saranno trasformati immediatamente in cinque milioni di euro e continueranno a valere, perciò, 9.861.644.580 lire.

Arriva "Re Euro" ma per gli appalti restano in vigore le vecchie soglie Ue

da "Edilizia e Territorio"
n. 2 de "Il Sole-24 Ore"
del 11-16 gennaio 1999

APP 01.99.45

Regolamento approvato dal Consiglio dei ministri l'8 gennaio 1999

Disposizioni per l'adeguamento della disciplina dei contratti della Pubblica Amministrazione nel periodo di introduzione dell'euro.

Art.1

Periodo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica sul periodo transitorio di introduzione dell'euro 1° gennaio 1999-31 dicembre 2001, con riferimento all'attività contrattuale posta in essere dalla Pubblica Amministrazione.

Art.2

Predisposizione degli atti di gara in euro

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici indicano, nei bandi di gara, nelle lettere di invito e negli atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni dei contratti di appalto o concessione di lavori, di appalto di servizi e forniture, e comunque in tutti gli atti dei relativi procedimenti, ivi comprese le graduatorie di aggiudicazione o affidamento, il valore in lire e in euro di tutti gli importi, presunti o reali, comunque espressi nei predetti atti.

Art.3

Conversione degli importi monetari negli atti di gara

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici formulano le indicazioni dei valori monetari di cui all'articolo 2 dopo aver proceduto alla conversione degli importi espressi in euro in importi in lire e viceversa, in base agli articoli 4 e 5 del regolamento Cee 17 giugno 1997, n. 1103, e, se del caso, con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213.

Art. 4

Formulazione delle offerte in sede di gara

1. Gli importi nelle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, l'offerta e le eventuali giustificazioni a corredo previste dalla legislazione vigente possono essere espressi in lire o in euro a scelta del concorrente.
2. L'opzione della denominazione in euro espressa dal partecipante alla gara o

dall'offerente è irrevocabile ed è utilizzata in tutte le comunicazioni successive tra l'Amministrazione aggiudicatrice e il partecipante alla gara o l'offerente.

3. L'opzione iniziale espressa in lire dal partecipante alla gara o dall'offerente può essere successivamente ed irrevocabilmente mutata in euro.

Art.5

Pagamenti

1. Il creditore può ottenere il pagamento in euro, fino all'estinzione dell'obbligazione. L'opzione per l'euro, una volta effettuata, è irrevocabile.
2. Al momento della stipula del contratto, qualora siano dovute ai sensi di legge anticipazioni, il creditore può chiederne il pagamento in euro.
3. Per i contratti di appalto di lavori e di servizi, il cui corrispettivo è corrisposto per acconti, il creditore può richiedere il pagamento in euro all'atto della firma dello stato di avanzamento dei lavori appaltati e dei servizi resi. Per i contratti di fornitura il cui valore è pari o superiore alla soglia di valore comunitario, la richiesta di pagamento del prezzo in euro è formulata al momento della consegna dei beni pattuiti.
4. Se l'adempimento dell'obbligo principale avviene in euro, le somme dovute in adempimento di obbligazioni accessorie sono corrisposte parimenti in euro.
5. È demandata alle singole Amministrazioni la definizione delle modalità di pagamento in euro dei crediti non derivanti da contratto.
6. Il debitore delle Amministrazioni pubbliche ha la facoltà di pagare in euro nel rispetto di quanto disposto dall'art.48, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche i pagamenti da effettuarsi a decorrere dal 1° gennaio 1999, relativi a contratti stipulati prima di tale data.

Art.6

Disciplina relativa alle procedure avviate prima dell'inizio del periodo transitorio

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 1, si applicano anche a tutti gli atti preliminari alla gara, già avviati prima del 1° gennaio 1999, qualora il relativo bando sia pubblicato dopo tale data.
2. Qualora il bando di gara sia pubblicato prima del 1° gennaio 1999, alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti dopo tale data non si applicano le disposizioni di cui all'art.2, comma 1, del presente regolamento.

SOPRAVVIVONO LE VECCHIE SOGLIE UE		
Valori espressi in Ecu	Corrispettivo in lire	Corrispettivo in Euro
5.000.000	9.861.664.583	5.093.124,71
200.000	394.466.583	203.724,99
750.000	1.479.240.688	763.964,06
400.000	788.933.166	407.449,98
600.000	1.183.399.749	611.174,96

Se si fosse automaticamente tradotto quel “cinque milioni di ecu” in “cinque milioni di euro” il risultato sarebbe stato un abbassamento della soglia al valore di 9.681.350.000 lire. Il valore dell’ecu utilizzato nel dicembre '97 per fissare le soglie in materia di appalti è, infatti, più alto di quello “fisso” dell’euro: 1.972,332 contro le ormai note 1.936, 27 lire della nuova moneta.

Questa interpretazione è diffusa dal dipartimento delle Politiche comunitarie che ha anche avuto indicazioni, in proposito, da Bruxelles. Nel sistema comunitario degli appalti – ora esteso anche ai paesi extracomunitari che hanno aderito all’accordo di libero scambio di Marrakesh – vige, infatti, un meccanismo di determinazione dei controvalori in moneta nazionale fisso per due anni.

Il Consiglio dei ministri ha approvato, intanto, venerdì 8 gennaio, il regolamento, attuativo dell’articolo 49 del decreto legislativo 213/1998, sulle regole che dovranno seguire le pubbliche amministrazioni nella loro attività contrattualistica nella fase transitoria di introduzione dell’Euro (si veda il testo nella pagina a fianco). I bandi di gara dovranno sempre riportare i valori sia in lire che in euro. Per le offerte e i pagamenti, le imprese potranno optare per l’una o l’altra moneta.

Contenzioso, albi legittimati

*L’Ordine può impugnare
i bandi di progettazione.*

*Una sentenza del Tar
della Sicilia riconosce
il ruolo attivo degli ingegneri*

di Vito Schiavone

*da “Italia Oggi”
del 15 aprile 1998*

PROF. 01.99.46

Il Tar Sicilia – Sezione di Catania con una recente sentenza (n. 262/98 Sez. II), accogliendo il ricorso presentato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Ragusa, ha avuto modo di affermare alcuni principi di grande interesse sia per gli ordini, secondo la loro legittimazione attiva nel contenzioso conseguente alla impugnazione dei bandi di gara di progettazione; sia per gli ingegneri professionisti e la loro partecipazione alle relative gare.

Legittimazione attiva degli ordini. La provincia di Ragusa, resistente in giudizio, aveva affermato che il consiglio dell’ordine non avesse alcun interesse al ricorso in quanto il bando impugnato avrebbe potuto eventualmente comprimere gli interessi di singoli professionisti sprovvisti dei requisiti per la partecipazione ma non gli interessi della categoria unitariamente considerata. Giustamente, invece, il Tar ha affermato che il ricorso dell’ordine era inteso a garantire la massima partecipazione dei propri iscritti alla gara, essendo interesse dell’ordine professionale assicurare che nessuna remora possa comprimere il libero esercizio della professione anche da parte di alcuni soltanto dei propri iscritti.

Capacità economico-finanziaria. Nella sentenza è stato affermato che l’amministrazione, pur godendo di un ampio potere discrezionale nel richiedere la documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria ed economica dei concorrenti, tuttavia non può prescindere dalla natura dell’oggetto della gara che non è la costruzione di un’opera pubblica, ma la sua semplice progettazione, opera dell’ingegno. I requisiti devono essere adeguati alla natura ed all’importo del contratto di appalto, come da giurisprudenza costante, e, la richiesta di un fatturato superiore all’importo dell’appalto è ingiustificata e appare piuttosto preordinata non tanto a

garantire una capacità economico-finanziaria di livello elevato, quanto piuttosto a sfoltire il numero dei partecipanti. Nel caso sottoposto al giudizio era stato chiesto un fatturato di 3 miliardi a fronte di un contratto di appalto inferiore ai 2,5 miliardi. Donde l'affermazione che "il criterio selettivo adottato dall'Ente appare spropositato e non conforme ai criteri di logicità e coerenza".

Richiesta di fatturato per un quinquennio. Secondo la sentenza, l'art. 13, comma 1. lett. c) del dlgs n. 358/92 fa riferimento all'importo globale della fornitura "realizzata negli ultimi tre esercizi", senza deroghe di sorta, che non può essere considerato una soglia minima. Nella legge gli esercizi sono tre, non uno in più e non uno in meno. La sentenza afferma che la stasi dei lavori pubblici, derivata dalla difficoltosa applicazione delle varie leggi susseguitesesi in materia e ancora in corso di riforma, avrebbe potuto giustificare una riduzione dell'importo del fatturato richiesto, ma non una dilatazione dei limiti temporali cui riferire lo stesso.

Capacità tecnica. Considerazioni identiche a quelle sopra svolte sono state formulate anche a proposito dei requisiti comprovanti le capacità tecnica dei concorrenti. Palesemente sproporzionata è stata riconosciuta, nel caso sottoposto a giudizio, la richiesta di un elenco per lavori di almeno 130 miliardi nel quinquennio, rispetto all'importo dell'opera pubblica da progettare valutata in soli 71 miliardi. E così anche per l'assenza di una motivazione nel bando di gara, è stata giudicata l'ulteriore richiesta di documentazione di progettazione per opere strutturali in viadotto per un importo minimo di 20 miliardi. Per concludere, la sentenza merita ampia approvazione da parte di tutti gli operatori nel settore anche perché viene fatta chiarezza su alcuni punti della disciplina sulle progettazioni, dove le spropositate richieste di fatturato e di capacità tecnica sembrano state ispirate più che a giuste esigenze di serietà e competenza, al proposito nemmeno tanto velato di escludere dal mercato i liberi professionisti che vivono del proprio lavoro intellettuale e che costituiscono una ricchezza essenziale per l'Italia. Né può affermarsi che, sulla base della sentenza segnalata, la maggior parte dei bandi di gara sin qui pubblicati risulterebbero illegittimi.

I compensi pagati dai condomini ai professionisti, se soggetti a ritenuta già alla fonte, non dovranno essere comunicati dagli amministratori degli stabili alle Finanze. Lo chiarisce un decreto di Visco (si veda il testo qui sotto) che dà attuazione alla norma della Finanziaria '97, con la quale era scattato l'obbligo per gli amministratori di segnalare all'anagrafe tributaria, i dati dei fornitori del condominio. Tutti quelli relativi agli acquisti di beni e servizi.

Il provvedimento stabilisce che le comunicazioni di questi dati dovranno essere fatte ogni anno dall'amministratore e che a questo fine dovranno essere utilizzati i modelli di dichiarazione dei redditi e i 770. L'articolo 2 del Dm infatti rimanda ai decreti annuali di approvazione dei modelli nel quale saranno impartite altre istruzioni.

Oltre all'esonero per i compensi già soggetti alla ritenuta alla fonte (come ad esempio quelli dei professionisti), il Dm fissa anche una soglia minima di 500 mila lire al di sotto della quale non sono necessarie comunicazioni.

Decreto Ministero delle Finanze 12 novembre 1998

Comunicazioni degli amministratori di condominio all'anagrafe tributaria.*

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate

[omissis]

Condominio, i dati del professionista non vanno all'anagrafe tributaria

Definito l'elenco dei fornitori degli stabili da inviare alle Finanze.

I compensi andranno comunicati attraverso le dichiarazioni dei redditi

*da "Edilizia e Territorio"
n. 49 de "Il Sole-24 Ore"
del 14-19 dicembre 1998*

PROF. 01.99.47

DECRETA

Articolo 1

1. L'amministratore del condominio negli edifici deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita):

- a) relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale, la denominazione, l'indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica;
- b) relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l'importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Non devono essere comunicati:

- a) i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- b) i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte;
- c) con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati alla lettera b) del comma precedente, qualora l'importo complessivo degli acquisti effettuati nell'anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila.

Articolo 2

1. Le modalità e i termini di effettuazione delle comunicazioni di cui all'articolo precedente sono individuati con i decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi e dei sostituti d'imposta.

** Pubblicato sulla G.U. del 4 dicembre 1998, n. 274.*

Prusst, proposte entro il 27 maggio. Alle progettazioni una dote di 31 mld

*Per l'assistenza tecnica
incarichi anche a società
e a professionisti esterni*

di A.A.

*da "Edilizia e Territorio"
n. 49 de "Il Sole-24 Ore"
del 14-19 dicembre 1998*

URB 01.99.48

Entro un mese la fissazione dei criteri di selezione regionali; entro il 27 maggio la presentazione dei primi progetti; poi la selezione da parte del Comitato misto Stato-Regioni; la firma dei protocolli d'intesa entro fine novembre '99 e poi un anno per definire gli accordi quadro finali, disco verde per l'apertura dei cantieri. Dopo l'elaborazione della bozza nel luglio '98, la definizione dell'intesa in Conferenza Unificata il 10 settembre e la forma da parte dell'allora ministro dei Lavori pubblici, Paolo Costa, l'8 ottobre, il decreto sui Prusst (Programmi di riqualificazione e sviluppo sostenibile del territorio) entra finalmente nella piena operatività con la pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale"; la data di riferimento per la decorrenza dei termini (anche se il supplemento ordinario è stato diffuso solo all'inizio di dicembre) è quella del 27 novembre, e nel "pacchetto" troviamo, oltre al **decreto ministeriale**, anche il **bando** per la selezione dei programmi, le schede tipo che guideranno i Comuni nella presentazione delle proposte, un allegato B con le **"Modalità di impiego dei finanziamenti destinati alla copertura dei costi per le attività relative all'assistenza tecnica"** (il contenuto integrale del supplemento n. 195 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 278 del 27 novembre 1998 è riportato nell'inserto da pag. 39).

Vengono in effetti dall'allegato B le maggiori novità, rispetto ai testi già pubblicati da "Edilizia e Territorio" sul numero 38/98. Fin dall'inizio, in effetti, era chiara la volontà del ministero dei Lavori pubblici di dare grande importanza all'assistenza tecnica ai Comuni nell'elaborazione dei progetti, anche con finanziamenti ad hoc (evidenziati dall'articolo 6, comma 1, lett. a), fino a un miliardo per ogni Prusst. L'allegato B chiarisce ora cosa si debba intendere per "assistenza tecnica", definendone (con terminologie peraltro non "limpidissime") quattro categorie: 1) predisposizione degli elaborati necessari alla definizione dei programmi, con particolare riguardo alla verifica e alla predisposizione della fattibilità economica finanziaria e procedurale; 2) coadiuvare i soggetti promotori

nello svolgimento delle attività previste; 3) supporto tecnico alle diverse fasi procedurali, con particolare attenzione alla fattibilità giuridico-amministrativa; 4) assistenza alle fasi di attuazione del programma.

Al di là del linguaggio “burocratese” utilizzato, l'allegato B del bando chiarisce che la richiesta di finanziamenti all'attività di assistenza tecnica deve essere allegata alla proposta di Prusst, e deve specificare esattamente per quali attività si individua la necessità di assistenza e con quali modalità si pensa di affidarne la realizzazione, “con criteri di trasparenza e concorsualità”, facendo così capire chiaramente di riferirsi a gare per l'affidamento a società o professionisti esterni. Dal momento che per ogni Prusst possono essere assegnati al massimo quattro miliardi (tra i fondi residui dei Pru, che sono al momento 125 miliardi) e di questi uno per l'assistenza tecnica, per questi servizi esterni dovrebbero essere disponibili almeno 31 miliardi.

L'altro dato che emerge dalla pubblicazione in “Gazzetta” è, naturalmente, il cronoprogramma dei tempi, riportato nel riquadro: da qui emerge che l'obiettivo di presentare i progetti per ottenere i fondi del Qcs 2000-2006 è sì possibile, ma i tempi sono così stretti da non consentire il minimo ritardo.

Le schede riportate in allegato al decreto non contengono novità; si tratta soltanto di dettagliati formulari (specificazioni dell'articolo 7 del decreto) con tutti gli elementi che devono essere elencati nelle richieste di finanziamento che i promotori devono inviare entro il 27 maggio '99. Per il resto decreto e bando corrispondono perfettamente ai testi già pubblicati da “Edilizia e Territorio” sul numero 38/98. Non ci resta dunque che riassumere brevemente gli elementi essenziali.

Termine per i Pru. L'articolo 1, comma 2 del decreto stabilisce che i Pru per i quali non sarà firmato l'accordo di programma entro il 31 dicembre '98 perderanno i finanziamenti: all'appello mancano ancora ben 40 programmi su 76, ma al Ministero assicurando che quasi tutti taglieranno il traguardo in tempo.

Finanziamenti (art. 1 bando). Le risorse per i Pru arriveranno dai residui non spesi per i Pru (circa 125 miliardi da utilizzare soprattutto per la “promozione” dei Prusst), mentre altri 500 miliardi dovrebbero arrivare dalla Tabella B Lavori pubblici della Finanziaria '99. Il Governo punta però a ottenere il grosso dei finanziamenti dalle risorse europee del Qcs 2000-2006.

Ambiti (art. 2). I Prusst possono essere presentati su ambiti territoriali comunali, sovracomunali, provincia o regionali.

Obiettivi-assi prioritari (artt. 2-3). Anche qui il “burocratese” non consente di dire con esattezza quali siano i contenuti possibili dei Prusst, che di fatto sono comunque vastissimi e vanno ben oltre la semplice riqualificazione edilizio-urbanistica dei vecchi Pru. In sintesi si dovrebbe comunque trattare di tre assi di intervento: 1) interventi per l'adeguamento o completamento della rete infrastrutturale dell'area (ferrovie, strade, trasporti locali su ferro, porti, aeroporti, reti idriche ed energetiche, ogni tipo di grande edificio pubblico); 2) interventi di riqualificazione urbanistica o edilizia, simili a quelle dei Pru (recupero aree dismesse, ristrutturazione edifici pubblici e privati, adeguamento aree a standard, ecc.); 3) interventi finalizzati allo sviluppo economico (urbanizzazione ed infrastrutture in aree industriali, interventi privati industriali, commerciali o artigianali, ecc...). I Prusst denno comunque essere programmi “integrati”, di livello ancora più avanzato di quelli visti fino a oggi, e cioè con integrazione tra soggetti e investimenti pubblici e privati, con diversi tipi di interventi e per diverse funzioni, con un rapporto e una concertazione tra Comuni e ministero dei Lavori pubblici.


Varianti urbanistiche (art. 4, c. 1 e 5). Con una norma simile a quella dei Pru, si stabilisce che se i programmi non sono compatibili con la strumentazione urbanistica esistente i Comuni devono promuoverli “d'intesa” con Province e Regioni (ovviamente, per modificare i piani con procedure “concordate”).

Comuni promotori (art. 4). I Prusst possono essere promossi anche da

Provincia e Regione, ma di fatto i soggetti fondamentali per avviare il programma restano i Comuni. **I soggetti proponenti (art. 5)**, e cioè quelli che si candidano a realizzare il Prusst, possono invece essere sia pubblici che privati.

Iter di selezione (artt. 7-14). La procedura è quella nota da tempo, e sintetizzata nella scheda qui sotto. Da notare che il Comitato di selezione è composto in modo paritetico da Stato e Regioni, e che ogni Regione otterrà il finanziamento di almeno un programma, quello che avrà ottenuto il punteggio più alto nell'ambito di quella Regione. Oltre a questi venti, gli altri Prusst "premiati" saranno i migliori in graduatoria. La selezione avverrà all'80% (20 punti sono assegnati in base ai parametri fissati entro il 27 dicembre '98 da ogni Regione) in base a tre classi di indicatori: 1) capacità di integrare settori di intervento diversi (infrastrutture, recupero edilizio-urbanistico, sviluppo produttivo, coordinamento con altri strumenti di concertazione); 2) presenza di altri finanziamenti pubblici e di elevati finanziamenti privati; 3) qualità della progettazione.

L'ITER PER I CANTIERI



(1) I contenuti della documentazione sono specificati dall'art.7 del bando.

(2) Secondo i criteri indicati dall'art.13 del bando:

- a) 20 punti: indicatori scelti dalla Regione;
- b) 40 punti: capacità di integrazione intersettoriale (di cui 10 p. per le infrastrutture)
- c) 20 punti: capacità di attrarre risorse private;
- d) 20 punti: qualità della progettazione.

Il testo coordinato della legge 109 che risulta dall'approvazione della Merloni-ter in Parlamento può essere condiviso o meno, ma non si può negare che sia un testo organico. Fino a oggi la 109, che è una riforma economico-sociale, ha attratto l'attenzione prevalentemente sulle procedure di aggiudicazione. Ma quest'ottica implica il continuare a considerare il "lavoro pubblico" come una spesa e non come un investimento.

La spesa dà lustro, onori e ricchezza a pochi, mentre l'investimento comporta l'allargamento del mercato e la distribuzione di lavoro e benessere per molti. Per la Corte Costituzionale la 109 è una svolta culturale. Ma una nuova cultura ha bisogno di tempo per stratificarsi, anche se una legge non possiede il potere di cambiare la realtà.

La mancanza della "nuova cultura" e il passato concorrono a focalizzare l'attenzione sulle procedure, cioè sulle modalità che permettono o non permettono di essere commensali al banchetto degli appalti pubblici. Al contrario la 109 prima stabilisce i principi e poi elenca gli strumenti procedurali per investire, e non spendere, denaro pubblico. Da quest'impianto possiamo provare a delineare come cambia l'ambito professionale dei tecnici.

L'aver introdotto, come principio base, il criterio dell'efficacia del lavoro pubblico comporta il soddisfacimento di un investimento da cui la collettività si attende risultati tangibili quotidianamente: questo è molto importante perché si tende a riconoscere soltanto alla collettività l'"interesse legittimo" a ottenere un risultato dall'investimento e non più al partecipante a una gara che vuol guadagnare dalla spesa pubblica. Si passa così dall'esattezza delle procedure al ragionare per obiettivi.

L'attività della pubblica amministrazione non consiste più nella meccanica trasposizione di leggi, ma nel soddisfare un cliente: il cittadino. Con l'efficacia, la pubblica amministrazione sarà misurata rispetto ai risultati e non le sarà più possibile trincerarsi dietro l'ossessione della legalità per giustificare insuccessi. Diviene così un aspetto fondamentale l'efficiente organizzazione di tutti i passaggi necessari a realizzare un'opera avendo ben presente che non è importante soltanto aver ben curato questo o quell'aspetto, ma il risultato ottenuto.

L'efficacia comporta una rivisitazione del concetto tradizionale di progetto. Non può essere più soltanto una serie di elaborati grafici, ma tutto quello che è necessario "fare" per garantire il raggiungimento di un obiettivo. Sarà l'insieme costituito dall'organizzazione di studi, atti, verifiche, elaborati grafici, controlli, esecuzione dei lavori, monitoraggi, studi di sicurezza, collaudi etc. in un continuo processo iterativo che è la nuova definizione possibile di progetto. Il ruolo del tecnico passa, quindi, da singolo elemento del processo realizzativo a baricentro del processo medesimo; una rete dove ciascun nodo è costituito da un tecnico e un altro tecnico organizza il funzionamento della rete. Il legislatore ha voluto, con il testo coordinato della 109, ampliare la domanda di prestazioni professionali tecniche in una misura immaginabile soltanto qualche anno fa, perché l'ha ritenuto complementare agli obiettivi politici generali di risanamento della finanza pubblica e del nostro ingresso nella moneta unica. Chi non se ne accorge è soltanto prigioniero dell'idea tradizionale di progettista. Le possibilità di lavoro sono in aumento e di lavoro appunto parleremo, perché un conto sono gli incarichi professionali e un conto è il lavoro. L'incarico professionale è soltanto una forma con cui svolgere un lavoro.

Il processo stabilito con la 109 inizia a monte della programmazione dei lavori prevista dall'articolo 14. Infatti soltanto un tecnico può svolgere il lavoro per individuare i bisogni e di conseguenza le esigenze necessarie a soddisfarli. È un primo nodo della rete.

Non è difficile quantificare questo tipo di domanda considerando che le amministrazioni aggiudicatrici – "organismi di diritto pubblico" compresi – sono circa novemila (soltanto i Comuni sono più di ottomila). È un lavoro che comporta più l'uso della penna che di riga e squadra. Inoltre, il ciclo di questa domanda non è triennale, ma annuale, perché il programma triennale è "scorrevole". Che cosa si intende per "scorrevole" è presto detto: nel corso del primo anno del programma triennale (ad esempio, 2000-2002) vanno detratti, da detto

Più ampio il mercato del progettista. I venti "nodi" dove nasce il lavoro

Dal sostegno tecnico alla programmazione fino alla direzione lavori

di Filippo Russo

*da "Dossier" n. 1
de "Il Sole-24 Ore"
del gennaio 1999*

OOPP 01.99.51

programma, i lavori inseriti nell'elenco dei lavori del 2000, nel 2001 il programma triennale va rinnovato per il periodo 2001-2003 e così via.

Cronologicamente dopo l'approvazione del programma triennale, un secondo nodo della rete è l'istituzionalizzazione della figura del project manger che è un tecnico ed è il coordinatore e l'organizzatore della rete.

In Italia, Paese ossessionato dalla legalità formale, lo si è dovuto chiamare "responsabile del procedimento", non tanto per evitare di passare per anglofili, ma per far intendere ai tantissimi amanti della disquisizione giuridica che la sua funzione è proprio quella descritta dal capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241. È la messa in atto del principio della responsabilità individuale che deriva direttamente dai trattati europei e dalle direttive. Implica una nuova mentalità; è la scommessa che si possono accettare cumuli di responsabilità bilanciati dal ruolo sociale che si va ad assumere. Ovviamente *the balance*, cioè l'equilibrio tra responsabilità e retribuzione, sarà una logica conseguenza, ma attenzione: prima si dimostra, poi si chiede.

Un terzo nodo della rete è costituito dal fatto che prima di avviare l'attività di progettazione, nel senso tradizionale, la 109 – è ancor più farà il regolamento – prevede, per ciascuna opera, la redazione di un "documento preliminare all'avvio della progettazione" dove viene stabilito il requisito dell'opera in grado di soddisfare l'esigenza inserita nel programma triennale. A sua volta, il requisito è costituito dalle prestazioni, che l'opera dovrà essere in grado di fornire e a cui l'attività di progettazione dovrà dare una risposta.

Ma questa attività è prettamente tecnica: è il "metaprogetto" che esce quindi dalle aule universitarie per divenire elemento dell'efficacia dell'azione della pubblica amministrazione e anche fattivo strumento economico, nel caso di "pagamento" dell'opera tramite la gestione dei servizi erogabili attraverso la medesima (concessione di lavori pubblici o promotore). In rapporto al tipo di opera e al sistema di realizzazione, questo documento, deve contenere, oltre agli elementi economici, tutti i tipi di vincoli – urbanistici, ambientali, archeologici, architettonici, etc. –, le prestazioni richieste, le regole e le norme tecniche da rispettare e, in allegato, tutta la documentazione utile alla progettazione. Non va dimenticato che questa è una delle attività di supporto al responsabile del procedimento di cui parla l'articolo 7 e che i Comuni sono, appunto, ottomila. È l'avvio di una prassi che da noi è nuova, ma che è tradizione consolidata in Gran Bretagna.

Un quarto nodo molto ampio è la maggiore dignità assegnata all'attività di progettazione non soltanto per l'esistenza dei tre livelli ma anche per l'obbligo della presenza ufficiale degli specialisti di ogni parte dell'opera (articolo 17, comma 8).

In altre parole gli impiantisti (uno per impianto in funzione della complessità dell'opera), il geotecnico (escluse le indagini), lo strutturista, lo specialista o in risparmio energetico, o in barriere architettoniche o in antincendio, o in acustica, etc. non sono più subappaltatori di chi ha ricevuto l'incarico ma, fin dall'offerta, hanno la dignità di membri del gruppo che concorre alla gara. Il subappalto di attività intellettuali di progettazione è vietato.

Stessa impostazione vi è nel caso che l'attività di progettazione sia svolta dall'amministrazione, tant'è vero che se gli specialisti non li ha al proprio interno è una delle motivazioni per ricorrere a una gara. E, per ampie fasce di professionisti, non è poca cosa avere come interlocutore l'amministrazione e non il collega "appaltatore".

Una domanda, non in subappalto e qualificata nei termini previsti dalla 109, comporta, a parità di fatturato, l'esigenza di un minor numero di "clienti". Quindi, di per sé, è un ampliamento del mercato. Questo ampliamento trova un'ulteriore conferma nella prevista accettazione (articolo 17, comma 14-*sexies*) di quanto fatto nel livello precedente da parte del tecnico che svolge la progettazione del livello successivo, nel caso sia diverso. Inoltre la nuova dignità degli impiantisti è sottolineata sia dall'appalto integrato (progetto esecutivo e realizzazione delle opere), sia dall'appalto-concorso previsto per opere a "elevata componente tecnologica", per non parlare poi che la "rilevanza tecnologica" è motivo sufficiente per il concorso di progettazione.

Il primo livello dell'attività di progettazione, oltre ai normali "schemi grafici" di prima approssimazione è una verifica e un approfondimento del "documento preliminare all'avvio della progettazione" la cui bussola sono la fattibilità amministrativa e tecnica, lo sviluppo sostenibile (materiali da riuso o riciclati), i motivi della "scelta della soluzione prospettata" e, infine, quanto necessario all'avvio della procedura espropriativa.

Queste attività, spesso svolte in modo implicito, trovano un loro spazio ufficiale. È un quinto nodo. Questo primo livello è parte integrante del bilancio preventivo e deve essere approvato dal Consiglio, comunale o provinciale, per permettere di inserire il lavoro nell'elenco annuale.

Questo primo livello è parte integrante del bilancio preventivo e deve essere approvato dal Consiglio, comunale o provinciale, per permettere di inserire il lavoro nell'elenco annuale.

Parallelamente all'avvio dell'attività di progettazione va attivata la progettazione dei piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo 494/96, che, nei modi dovuti, accompagnano i tre livelli e interagiscono con essi al fine di permettere successivamente all'impresa esecutrice di poter applicare compiutamente il decreto legislativo 626/94, perché, questo è il giusto rapporto fra i due atti normativi. La professionalità richiesta per redigere gli atti relativi alla sicurezza è il sesto nodo. Infatti, nella prassi quotidiana, un conto è l'esistere della norma in generale e altra cosa è che essa sia parte della legge quadro in materia di lavori pubblici perché, in caso di lite fra privati (committente ed esecutore dei lavori), il magistrato per "misurare" la validità dei comportamenti prende a paragone quanto stabilito dalla norma per i lavori pubblici.

Esce dall'ambito del mondo della ricerca ed entra nella norma il "piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti" che è la piena conferma della maturità del legislatore nell'uso del pubblico denaro: l'opera non è parte della spesa pubblica, ma è un investimento della collettività e quindi ne va garantita la manutenzione al fine della sua costante efficienza. È un mondo nuovo: il "cantiere" non finisce con il "fine lavori" ma con il cessare del bisogno che l'ha generato.

È impensabile che tale richiesta non interagisca con tutti e tre i livelli progettuali e che, quindi, non imponga un cambio di mentalità e l'accettazione di una nuova professionalità. Oggi non è ancora costume pensare al dopo "fine lavori" nemmeno nei grandi nomi dell'architettura e in Europa ci sono opere che per effettuarvi la manutenzione non esiste altra via che "smontarle e rimontarle". È il settimo nodo.

Nel corso dei tre livelli dell'attività di progettazione, la norma (articolo 16, comma 6) prevede una verifica di questa attività, un monitoraggio necessario affinché il processo intellettuale non devii, per vari motivi, dagli obiettivi fissati nel "documento preliminare all'avvio della progettazione", cioè sia efficace. Il regolamento stabilirà i criteri, le modalità, i contenuti e i momenti della verifica, ma è certo che trattandosi di un controllo, per essere equo, dovrà essere affidato a terzi. Ancora nuova professionalità, è l'ottavo nodo.

Secondo l'articolo 2, nessuno dei soggetti previsti dalla 109 è esonerato dall'applicare due articoli: l'articolo 30, comma 6 e l'articolo 19, comma 5-bis. Il primo prescrive un'ulteriore verifica degli elaborati progettuali prima di affidare i lavori e, prima di eseguirli, il secondo impone l'approvazione del "progetto esecutivo" da parte della stazione appaltante. Il primo dei due passaggi è la "validazione del progetto" secondo il lessico comunitario. Il project manager si trova ad approvare gli elaborati esecutivi dopo il monitoraggio sull'attività di progettazione e la validazione. Approvare e validare sono nuove attività, sono il nono nodo.

Per ciascuna opera all'atto dell'approvazione del relativo progetto esecutivo, le compagnie assicurative dovranno rilasciare, al professionista che ne è autore, una polizza a favore della stazione appaltante. La polizza è sostanzialmente a garanzia dei "maggiori costi" che il committente dovesse sopportare per varianti in corso d'opera causate da errori e omissioni presenti nel progetto esecutivo. Ovviamente i "maggiori costi" sono quelli che dovessero eccedere il costo

della medesima opera progettata perfettamente e nulla più, come giustamente è già sottolineato nella bozza di regolamento. D'altra parte si tratta di una polizza come quella per le automobili e non di una cauzione: in altre parole il tecnico non deve fornire garanzie reali alla compagnia assicurativa. Chi è in grado di stimare l'attività di un tecnico e/o di giudicare l'affidabilità del tecnico medesimo se non un altro tecnico? Oggi le compagnie assicurative non sono dotate di queste risorse umane di cui pure dovranno dotarsi: è il decimo nodo.

La 109 impone, per ciascuna opera, l'istituzione di un "ufficio di direzione lavori" e non un direttore dei lavori e, se l'importo dei lavori è superiore a 10 miliardi, la bozza di regolamento prevede più personalmente tecnico con varie funzioni e ruoli, necessari se si considera il fatto che il responsabile di questo ufficio sarebbe l'unico interlocutore dell'appaltatore per quanto riguarda gli aspetti economici del contratto. Nell'attività di collaudo, in corso d'opera o meno, è gioco forza che se ne escono i magistrati, entrano i tecnici, come stabilisce la 109. E sono altri due nodi.

Dal principio di ragionare e operare per obiettivi deriva che non è più importante "chi" operi il controllo ma il raggiungimento del risultato che si vuole ottenere dal controllo. Questo infatti è l'interesse generale. Pertanto il "capitale privato" viene chiamato a fungere da controllore di "altro capitale privato" e a risponderne se sbaglia. La scommessa è che, dall'equilibrio fra le due diverse aspirazioni al profitto, a guadagnarci dovrebbe essere la collettività. Il controllo tende quindi a essere reale e non è soltanto un "pezzo di carta". Il primo aspetto di questo processo è il nuovo sistema di qualificazione delle imprese che entra in vigore dal 1° gennaio 2000; il secondo le cauzioni che devono fornire le imprese al committente o l'istituzione di un sistema di garanzia globale per i lavori di importo superiore a 200 miliardi, meglio conosciuto come *performance bond*. Il primo aspetto cronologicamente si colloca al momento dell'offerta, il secondo al momento dell'esecuzione dei lavori se l'impresa ne è aggiudicataria. Sia il sistema di qualificazione delle imprese, sia gli uffici di banche e di compagnie di assicurazione responsabili del rilascio delle cauzioni alle imprese, non potranno operare senza nuovi tecnici con conoscenze specifiche del settore. Sono altri due nodi e così siamo arrivati al quattordicesimo nodo.

Anche il mondo degli appaltatori è stato spinto al cambiamento, infatti la combinazione dei concetti di offerta anomala da valutare, secondo le direttive, e quello di appaltare al prezzo più basso con costo totale certo, cioè a corpo come è d'uso dire, porteranno le amministrazioni a richiedere le offerte a prezzi unitari. Non basterà più indicare una percentuale di ribasso sull'importo a base di gara, ma, per ogni voce, andrà indicato il prezzo, la giustificazione del medesimo e verificate o calcolate le "dimensioni" altrimenti sarà impossibile arrivare al totale del prezzo da offrire e quindi calcolare il ribasso che costituirà l'offerta. Questo meccanismo inoltre eviterà il contenzioso sulla "misurazione" delle opere eseguite. Tutto ciò necessita di tecnici, non essendo più possibile determinare un ribasso soltanto sul costo dei propri subappaltatori. È un altro nodo.

La possibilità per l'amministrazione di pagare l'esecuzione dell'opera anche tramite beni e non soltanto in denaro, e le riserve da risolvere con un accordo bonario e non tramite magistratura, comportano una particolare domanda di esperti in estimo, necessari a entrambi gli interlocutori. È un altro nodo.

L'offerta economicamente più vantaggiosa obbligatoria nei casi di appalto-concorso, concessione di lavori pubblici e promotore, comporta la presenza di esperti al momento della valutazione degli elementi che concorrono alla formulazione del giudizio, sia nelle stazioni appaltanti sia nell'ambito di chi effettua l'offerta. È un altro nodo.

Vi è poi l'ampio mondo dei cosiddetti "settori esclusi" che si apre (articolo 2). Questi settori non sono tenuti ad avere un responsabile del procedimento, a effettuare la programmazione triennale e ad applicare il regolamento per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, ma molte delle considerazioni già

fatte valgono oggi anche per loro: non sono più un mondo chiuso. Enel, Telecom, Acea, Italgas, Fs, Atac, Alitalia, etc. si aprono al mercato ed escano dall'ottica "fiduciaria". Lo stesso discorso di abbandono dell'ottica fiduciaria vale per gli "organismi di diritto pubblico" che "soddisfano un bisogno generale non avente carattere industriale o commerciale" e, visto che l'elenco fornito dalle direttive non è esaustivo, è difficile escludervi, ad esempio, gli istituti di previdenza anche privatizzati, perché, soggetti comunque al controllo del Ministero del lavoro, e la Rai, dato che il consiglio d'amministrazione è nominato dai presidenti dei due rami del Parlamento e perché, è soggetta a un duplice controllo: quello della Commissione parlamentare di vigilanza e quello della Corte dei conti. Anche i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio sono contemplati dalla 109 e il pensiero corre subito alla Autostrade Spa. È il diciottesimo grande nodo a condizione che i tecnici studino attentamente l'articolo 2 e non si limitino a leggerlo.

Le banche, poi, sono la base sia del concessionario di lavori pubblici sia del promotore. Sono loro che finanziano la realizzazione e ovviamente vorranno essere certe sia dell'economicità delle opere, sia dei logici ritorni in termini di gestione. Oggi non appaiono dotate di queste risorse umane in grado di valutare questi aspetti, ma è impensabile che non se ne dotino poiché il legislatore non potrà accettare il fallimento di una parte importante della riforma senza intervenire. È un altro nodo.

I promotori e i concessionari di lavori pubblici costituiscono una domanda di "produttori di idee" necessari per attivare l'organizzazione di cui dispongono e, in fase di gestione, di tecnici che garantiscano il ritorno economico se non altro per la manutenzione dell'opera. Se si attiva è un grande mercato ed è il ventesimo nodo.

Ci fermiamo qui, il tentativo di elencare le nuove possibilità ovviamente non è esaustivo, ma è soltanto il risultato di una prima lettura del testo coordinato, ma sufficiente per disegnare il quadro degli anni futuri. Oggi i tecnici dovrebbero dimostrare la stessa capacità di imporsi con compattezza come fecero anni fa i medici e relazionarsi con gli investitori almeno in alcuni settori; perché una cosa è certa: i tecnici hanno tutto da guadagnare dalla piena applicazione della 109 e niente da perdere se non le vecchie abitudini. Il legislatore ci ha fornito su un piatto d'argento un nuovo ruolo sociale da ricoprire: essere gli artefici della risposta ai bisogni della collettività. Infatti senza tecnici, niente risultati.

Tra le modifiche apportate alla legge 109 dalla Merloni ter particolare importanza assumono quelle relative ai piani di sicurezza.

Questi piani erano previsti sin nella formulazione iniziale dell'articolo 31 della legge: infatti già nel primo comma del vecchio articolo 31, si stabiliva che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Governo avrebbe dovuto emanare un apposito regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri in conformità alle direttive europee già emanate e alle relative disposizioni legislative nazionali di recepimento.

Essendo state recepite le direttive europee ben al di là dei sei mesi previsti dalla legge 109, ed essendo già state presentate alle Camere le proposte di modifiche alla legge Merloni, il regolamento di cui all'articolo 31 non è stato ovviamente emanato. Rimane fermo il termine stabilito per l'emanazione dello stesso.

Ora però il quadro sostanziale relativo alla sicurezza nei cantieri cambia radicalmente proprio con l'arrivo della Merloni ter. Al vecchio comma 1 dell'articolo 31 viene aggiunto un comma 1-bis che stabilisce nuove procedure o nuovi obblighi per gli appaltatori.

Anche per l'impresa scatta l'obbligo di preparare il piano per la sicurezza

di Antonino Trupiano

*da "Dossier" n. 1
de "Il Sole-24 Ore"
del gennaio 1999*

SIC 01.99.55

Infatti entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori e comunque prima della consegna di questi (se questa dovesse avvenire prima del termine dei trenta giorni) l'appaltatore o il concessionario di opere pubbliche dovrà consegnare in ogni caso, a prescindere dalle soglie uomini/giorni stabilite dal Dlgs 494/96, al soggetto committente (quello indicato dall'articolo 2, comma 2 della legge) una serie di documenti in qualche caso innovativi che si possono succintamente di seguito enumerare:

a) quando sia previsto dal Dlgs 494/96, e cioè al di sopra delle soglie uomini/giorni, la predisposizione da parte del committente del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, l'appaltatore dovrà presentare le proprie eventuali proposte integrative;

b) quando invece non sia prevista la redazione da parte del committente dei piani di sicurezza, l'appaltatore dovrà predisporre un piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;

c) in ogni caso, e quindi sia che l'appaltatore abbia ricevuto dal committente i piani, sia che lo stesso appaltatore abbia presentato al committente il piano sostitutivo, l'impresa o il concessionario dovranno presentare un piano operativo di sicurezza "per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità dell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza".

Come si vede quindi, riproponendo in altra forma l'obbligo stabilito a suo tempo dalla legge 55/90 (la cosiddetta normativa antimafia) a carico dell'appaltatore di redigere i piani di sicurezza per i cantieri edili, la nuova formulazione della legge stabilisce in capo all'appaltatore o concessionario sia l'obbligo di redigere un piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento al di sotto delle soglie uomini/giorni identificate dal Dlgs 494/96, sia quello, già in presenza dei piani ricevuti dal committente, di redigere un piano operativo di sicurezza.

È evidente che il piano operativo dovrà specificare gli obblighi attuativi, e specificatamente quelli diretti all'identificazione all'interno della struttura operativa dell'impresa di come si attuano in termini di "chi, come e con quali controlli" si traducano in procedure le disposizioni di sicurezza identificate nei piani ricevuti dal committente.

È quindi altrettanto chiaro che non si tratta di un nuovo piano tecnico che integri o sostituisca quello del committente (che così penserebbe di considerarsi al sicuro per avendo redatto un piano di sicurezza palesemente inefficace, tanto poi ci sarà quello dell'impresa), ma dovrà essere – e non poteva essere altrimenti che così – un piano diverso nei contenuti, in quanto anche questo piano si somma al piano di sicurezza sostitutivo che dovrà essere redatto dall'appaltatore o concessionario.

Si tratterà cioè di una specificazione procedurale dei piani all'interno dell'organizzazione del cantiere. È ovvio che il regolamento previsto di attuazione della Merloni ter dovrà specificare al meglio i contenuti del piano operativo. E questo per evitare il rischio prima paventato e cioè che il committente sia indotto a considerare il proprio piano di sicurezza un semplice documento generico o brogliaccio da sviluppare da parte dell'impresa.

Modifiche sostanziali sono state apportate anche ai commi 2 e 3 dell'articolo 31 della legge 109/94, che vengono radicalmente riscritti, prevedendosi che gli oneri della sicurezza "vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta". Anche qui il regolamento dovrà precisare le modalità applicative, tutt'altro che semplici, per applicare nella contabilità ad esempio a misura il principio, in sé più che giusto e ovvio, dell'impossibilità di "risparmiare" sulla sicurezza.

Il regolamento dovrà stabilire anche quali violazioni della normativa sulla sicurezza determinano la possibilità della risoluzione del contratto (e cioè a dire

l'annullamento del contratto) da parte del committente. Infatti ora in base alla nuova formulazione del comma 2, il piano di sicurezza e coordinamento e il piano generale di sicurezza, il piano di sicurezza sostitutivo e il piano operativo di sicurezza vanno a far parte integrante del contratto di appalto o concessione, sia al momento della sottoscrizione del contratto che, per il piano operativo, successivamente allo stesso.

Lo stesso comma 2, in difformità dalla vecchia formulazione dello stesso comma che prevedeva l'obbligo della vigilanza del direttore dei lavori (tecnico fiduciario del committente da non confondere con direttore di cantiere dell'impresa), precisa che "il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza".

È evidente quindi che il legislatore ha voluto operare una netta separazione di compiti (d'altronde da tempo immemorabile già disciplinato da giurisprudenza costante). Da un lato i compiti del direttore dei lavori (nominato dal committente) che, salvo casi sporadici, non si è mai occupato della sicurezza in cantiere dall'altro le responsabilità precise stabilite dal Dlgs 494 per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (tecnico fiduciario del committente) e dalla normativa precedente (Dpr 547/55 e 164/56) per il direttore di cantiere (fiduciario dell'impresa) figura che sarebbe opportuno precisare nel regolamento perché mai esplicitamente identificato, se non come dirigente dell'impresa all'interno della triade (datore di lavoro, dirigente, preposto) disposta dalle norme generali di tutela dei luoghi di lavoro.

Il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 31 stabilisce, e ciò parrebbe in parte una ripetizione di quanto disposto al comma 1-*bis*, che le imprese appaltatrici, sia prima dell'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi, possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni ai piani di sicurezza ricevuti dal committente "sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso".

È evidente, come previsto nelle modifiche apportate dal Senato (ma poi cassate dalla Camera), che nell'ultimo caso l'impresa (ai sensi di giurisprudenza costante e nonostante quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 12 del Dlgs 494/96 e cioè che in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti) abbia diritto al compenso relativo all'omissione nel piano di sicurezza delle norme omesse.

Anche il nuovo comma 3 dell'articolo 31 innova profondamente, in quanto stabilisce che i contratti di appalto o di concessione stipulati dopo l'entrata in vigore del regolamento della Merloni (sei mesi dopo la legge) sono nulli se privi dei piani di sicurezza previsti dal nuovo comma 1-*bis* e cioè l'eventuale piano sostitutivo del piano di sicurezza e il piano operativo di sicurezza e, si ritiene, anche dei piani di sicurezza quando questi siano previsti dal decreto 494.

La nuova norma inoltre stabilisce che i contratti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento sono annullabili se entro sessanta giorni dal regolamento di attuazione non siano integrati del piano di sicurezza operativo.

Come si vede, il legislatore intende eliminar ogni dubbio interpretativo (si veda anche il n. 37/98 di "Edilizia e Territorio" a proposito del parere del Consiglio di Stato sui quesiti avanzati dalla Regione Lazio) in merito al momento applicativo delle norme dettate dal Dlgs 494/96 privilegiando l'interpretazione dell'applicazione delle norme anche ai cantieri in corso di esecuzione (a quasi due anni dall'emanazione del decreto legislativo) successivamente all'emanazione dello specifico regolamento.

Articolo per articolo tutte le novità della Merloni-ter

*Legge 109/1994 coordinata
con le modifiche introdotte
dalla legge 415/1998*

*da “Il Sole-24 ore”
del 25 gennaio 1999*

OOPP 01.99.58

Disposizioni della legge 109/1994	Contenuto	Disposizioni della legge 415/1998
Articolo 1	<i>Principi generali</i>	Articolo 9, comma 1
Articolo 2	<i>Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge</i>	Articolo 1
Articolo 3	<i>Delegificazione</i>	Articolo 9, commi 2-6
Articolo 4	<i>Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici</i>	Articolo 9, commi 7-14
Articolo 5	<i>Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio ispettivo e norme finanziarie</i>	Articolo 9, commi 15-18
Articolo 6	<i>Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici</i>	–
Articolo 7	<i>Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione</i>	Articolo 5
Articolo 8	<i>Qualificazione</i>	Articolo 2
Articolo 9	<i>Norme in materia di partecipazione alle gare</i>	Articolo 9, commi 19 e 20
Articolo 10	<i>Soggetti ammessi alle gare</i>	Articolo 3
Articolo 11	<i>Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare</i>	Articolo 9, comma 21
Articolo 12	<i>Consorzi stabili</i>	Articolo 9, comma 22
Articolo 13	<i>Riunione di concorrenti</i>	Articolo 9, commi 23 e 24
Articolo 14	<i>Programmazione dei lavori pubblici</i>	Articolo 4
Articolo 15	<i>Competenze dei consigli comunali e provinciali</i>	–
Articolo 16	<i>Attività di progettazione</i>	Articolo 9, commi 25-28
Articolo 17	<i>Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie</i>	Articolo 6
Articolo 18	<i>Incentivi e spese per la progettazione</i>	Articolo 9, commi 29 e 30
Articolo 19	<i>Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici</i>	Articolo 3 e 9, commi 31-33
Articolo 20	<i>Procedure di scelta del contraente</i>	Articolo 9, commi 34 e 35
Articolo 21	<i>Criteri di aggiudicazione Commissari giudicatrici</i>	Articolo 7
Articolo 22	<i>Accesso alle informazioni</i>	–
Articolo 23	<i>Licitazione privata e licitazione privata semplificata</i>	Articolo 8
Articolo 24	<i>Trattativa privata</i>	Articolo 9, commi 36-40
Articolo 25	<i>Varianti in corso d'opera</i>	Articolo 9, commi 41-43

Disposizioni della legge 109/1994	Contenuto	Disposizioni della legge 415/1998
Articolo 26	<i>Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici</i>	Articolo 9, comma 44
Articolo 27	<i>Direzioni dei lavori</i>	Articolo 9, commi 45 e 46
Articolo 28	<i>Collaudi e vigilanza</i>	Articolo 9, commi 47-49
Articolo 29	<i>Pubblicità</i>	Articolo 9, commi 50 e 51
Articolo 30	<i>Garanzie e coperture assicurative</i>	Articolo 9, commi 52-58
Articolo 31	<i>Piani di sicurezza</i>	Articolo 9, commi 60-62
Articolo 31-bis	<i>Norme acceleratorie in materia di contenzioso</i>	–
Articolo 32	<i>Definizione delle controversie</i>	Articolo 10
Articolo 33	<i>Segretezza</i>	–
Articolo 34	<i>Subappalto</i>	Articolo 9, comma 73
Articolo 35	<i>Fusioni e conferimenti</i>	–
Articolo 36	<i>Trasferimento e affitto di azienda</i>	–
Articolo 37	<i>Gestione delle casse edili</i>	Articolo 9, comma 75
Articolo 37-bis	<i>Promotore</i>	Articolo 11
Articolo 37-ter	<i>Valutazione della proposta</i>	Articolo 11
Articolo 37-quater	<i>Indizione della gara</i>	Articolo 11
Articolo 37-quinquies	<i>Società di progetto</i>	Articolo 11
Articolo 37-sexies	<i>Società di progetto: emissione di obbligazioni</i>	Articolo 11
Articolo 37-septies	<i>Risoluzione</i>	Articolo 11
Articolo 37-octies	<i>Subentro</i>	Articolo 11
Articolo 37-nonies	<i>Privilegi sui crediti</i>	Articolo 11
Articolo 38	<i>Applicazione della legge</i>	Articolo 9, comma 74

Un quadro di certezze in attesa del regolamento

di Salvatore Mezzacapo

da "Guida Normativa"
n. 14 de "Il Sole-24 Ore"
del 25 gennaio 1999

OOPP 01.99.60

Con l'approvazione della legge 415/1998 si è sbloccato il processo di riforma in materia di lavori pubblici iniziato con l'emanazione della legge quadro 11 febbraio 1994 n. 109. Una riforma peraltro molto attesa, in particolare dagli operatori del settore, quanto mai necessaria per ridefinire in un rinnovato quadro di certezze un comparto, quello dei lavori pubblici, particolarmente segnato dalla profonda crisi che ha caratterizzato la prima metà degli anni '90.

Le tappe che hanno condotto all'approvazione della riforma della legge quadro, già nota oramai come Merloni-ter, sono numerose e testimoniano della difficoltà del cammino percorso dal legislatore. Risale, infatti, al gennaio del 1993 la presentazione del disegno di legge Merloni che, dopo una doppia lettura da parte di ciascuna delle due Aule parlamentari, è diventato la legge 109/1994, quindi congelata con successivo decreto legge del Governo, con slittamenti della data di entrata in vigore del relativo regolamento e prolungamenti del periodo di applicazione delle norme previgenti.

Tant'è che solo il 1° febbraio 1997 la legge Merloni è entrata in vigore, comunque con l'eccezione delle disposizioni che rinviavano al citato regolamento. Quindi, il 28 febbraio dell'anno scorso il Consiglio dei ministri approva il disegno di legge di riforma della legge quadro, ora legge 415/1998, conosciuta anche come Merloni-ter.

In attesa del regolamento – E indubbiamente il testo della riforma risente del complesso lavoro parlamentare nonché delle inevitabili mediazioni su punti anche salienti della disciplina dei lavori pubblici. La stessa tecnica di intervento parcellizzato sul testo della legge 109/1994 può renderne non agevole la lettura e la comprensione sistematica. Rimane però una normativa di assoluto rilievo e dagli spunti innovativi di grande significato. Certo, una partita decisiva verrà giocata in sede di regolamento generale di attuazione della legge il quale, unitamente alla stessa, costituisce, anche per l'ampiezza delle questioni e delle problematiche la cui definizione è appunto rimessa alla sede regolamentare, l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici.

Le principali innovazioni della "415" – Tra le novità più significative della Merloni-ter si segnala, innanzitutto, l'istituzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici, con riferimento alla certificazione di qualità aziendale, integrale o meno. Sistema peraltro più che mai necessario, attesa la riconferma della soppressione dell'attuale sistema centrato sull'Albo nazionale dei costruttori, a decorrere dal 1° gennaio 2000. Di rilievo, in particolare, il ruolo riconosciuto nel nuovo sistema di qualificazione agli organismi di diritto privato di attestazione dei requisiti di qualificazione.

Di non minore importanza lo scongelamento dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, chiamata a garantire l'osservanza nel settore dei principi posti dalla stessa legge quadro; della quale autorità la legge garantisce in maniera particolare l'autonomia e l'indipendenza. Autorità che si avvarrà per l'espletamento dei propri compiti sia dell'Osservatorio dei lavori pubblici, che, limitatamente agli interventi che hanno a oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1089/1939, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Significative novità anche per il "responsabile del procedimento", ora affrancato dalla tutela del coordinatore unico e, soprattutto, lo stesso per le tre fasi della progettazione, dell'affidamento dei lavori e dell'esecuzione del contratto.

È poi introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, l'istituto del *performance bond* cioè la garanzia totale di esecuzione, istituto peraltro previsto limitatamente ai lavori di importo superiore ai 100 milioni di Ecu. Si tratta del meccanismo per cui la compagnia di assicurazioni garantisce comunque il completamento dei lavori qualora l'impresa di costruzioni risulti inadempiente. In realtà, l'istituto è introdotto in via di principio essendo la sua concreta disciplina rimessa ad apposito emanando regolamento.

Una novità di rilievo si segnala poi in tema di subappalto, essendo ora previsto un termine finale entro il quale l'amministrazione rilascia l'autorizzazione al subappalto medesimo, risultando la disposizione prevedere, in ipotesi di inutile

decorso del termine, una fattispecie di silenzio-assenso.

In tema poi di programmazione dei lavori pubblici, le nuove disposizioni si segnalano per il positivo raccordo operato tra studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei fabbisogni, programmazione triennale, elenco annuale dei lavori da realizzarsi nel corso dell'anno e progettazione preliminare.

Non meno innovativa la disciplina relativa al cosiddetto "promotore", cioè concernente l'atteso *project financing*, in pratica la promozione privata di opere pubbliche per le quali i flussi di cassa derivanti dalla gestione consentono l'autofinanziamento senza gravare sulla pubblica amministrazione. Di interesse ancora il meccanismo di subentro automatico, in ricorrenza di precise condizioni, di un soggetto all'altro nell'esecuzione di lavori pubblici (la cosiddetta "figura del supplente"). Meccanismo facoltativo, per la cui operatività deve preventivamente registrarsi il fallimento del soggetto risultato, all'esito della gara, affidatario dell'esecuzione dei lavori ovvero deve aversi la risoluzione del contratto stipulato per gravi inadempienze dell'affidatario medesimo.

L'efficacia delle nuove disposizioni – L'articolo 12 è la norma di chiusura della Merloni-ter e serve, in sostanza, a dare immediata attuazione all'articolo 4 della legge 109/1994, relativo all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

L'Autorità, già prevista dalla prima legge Merloni era stata quindi congelata dalla Merloni-bis. Infatti, l'articolo 1, comma 9, del DI 3 aprile 1995 n. 101, nel testo risultante dalla conversione con modificazioni, operata dalla legge 2 giugno 1995 n. 216, stabilisce che determinate disposizioni recate dalla legge 109/1994 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento attuativo delle legge.

Con l'articolo 12 in esame, a modifica del ricordato comma 9 dell'articolo 1 del DI 101/1995, è quindi soppresso il richiamo all'articolo 4, commi da 1 a 9, tra le disposizioni applicabili a decorrere solo dall'entrata in vigore del regolamento, con la conseguenza che le disposizioni in tema di Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di cui appunto all'articolo 4 della legge 109/1994, come ulteriormente modificato dalla Merloni-ter, entrano in vigore secondo le regole ordinarie senza dover attendere l'emanazione del regolamento attuativo della legge quadro.

*Il quadro delle modifiche***AMBITO DI APPLICAZIONE**

Sono qualificati come “lavori pubblici”, nel rispetto delle condizioni già previste dalla legge 109/1994, come modificata dalla Merloni-ter, le attività di recupero, ristrutturazione ecc., di opere e impianti di ingegneria naturalistica

SOGGETTI A CUI SI APPLICA LA LEGGE

È precisato il quadro dei soggetti pubblici a cui si applicano le disposizioni della legge

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Il sistema di qualificazione diviene unico ed è attuato da organismi di diritto privato di attestazione

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Sono escluse le imprese che siano tra loro in rapporto di collegamento o controllo. È prevista la possibilità di interpello del secondo o del terzo classificato nel caso che il vincitore della gara fallisca o dia luogo a grave inadempimento. È stabilita una procedura a campione, prima dell'apertura delle buste, per controllare il possesso da parte dei partecipanti alla gara dei richiesti requisiti

REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

È previsto che i lavori possano essere realizzati solo utilizzando lo strumento giuridico del contratto d'appalto o della concessione di lavori pubblici, a eccezione dei lavori in economia che rientrino in un determinato importo

DURATA DELLA CONCESSIONE

Non può superare i 30 anni. Sono fissate le modalità di rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico e finanziario

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

È ridisegnato il sistema di programmazione dei lavori pubblici e sono indicati in dettaglio le finalità e i contenuti del programma triennale

FUNZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

È prevista la nomina di un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento, che deve essere un tecnico e in alcuni casi può coincidere con il progettista o il direttore dei lavori

REDAZIONE DEI PROGETTI

Sono ampliate le competenze dei soggetti a cui può essere demandata la redazione dei progetti

AGGIUDICAZIONE

Per l'aggiudicazione degli appalti con la procedura del pubblico incanto o della licitazione privata è fissato un unico criterio di aggiudicazione

LICITAZIONE PRIVATA

È prevista una forma semplificata di licitazione privata per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 750 mila Ecu, Iva esclusa

CONTROVERSIE

È stabilita la possibilità di deferire al collegio arbitrale le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto

PROMOTORI

I soggetti in possesso di particolari requisiti possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte con riguardo ai lavori pubblici o di pubblica utilità già previsti nella programmazione triennale

SOCIETÀ DI PROGETTO

È previsto, in alcuni casi, che il bando di gara preveda che l'aggiudicatario abbia la facoltà di costituire una società di progetto

IL “PUZZLE” DELL’ATTUAZIONE

OGGETTO	ATTO	SCADENZA
CONFERENZA DI SERVIZI		
Pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi <i>(Legge 415/1998, articolo 5, comma 1)</i>	Legge regionale	–
Disciplina delle conferenze di servizi per gli interventi di competenza regionale e locale <i>(Legge 415/1998, articolo 5, comma 1)</i>	Norma delle regioni a statuto ordinario	–
QUALIFICAZIONE		
Regolamento per l’istituzione di un sistema unico di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150 mila Ecu <i>(Legge 415/1998, articolo 2, comma 1)</i>	Dpr Lavori pubblici	Un anno dall’entrata in vigore della nuova legge
Determinazione dei requisiti di qualificazione per l’effettuazione dei lavori di restauro e manutenzione <i>(Legge 415/1998, articolo 2, comma 11-sexies)</i>	Dm Beni culturali	–
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI		
Determinazione degli schemi per adottare il programma triennale dei lavori pubblici e degli elenchi annuali <i>(Legge 415/1998, articolo 4, comma 1)</i>	Dm Lavori pubblici	–
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE		
Determinazione delle aliquote per il calcolo dei corrispettivi <i>(Legge 415/1998, articolo 6, comma 6)</i>	Dm Grazia e giustizia	90 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge
OFFERTE ANOMALE		
Determinazione della modalità di individuazione della soglia di anomalia delle offerte <i>(Legge 415/1998, articolo 7, comma 2)</i>	Dm Lavori pubblici	Dodici mesi dall’entrata in vigore della nuova legge
ESECUZIONE DEI LAVORI		
Fissazione annuale degli interessi, legali e moratori, in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato generale <i>(Legge 415/1998, articolo 9, comma 44)</i>	Dm Lavori pubblici	–
COPERTURA ASSICURATIVA		
Regolamento relativo alle garanzie per i lavori di importo superiore a 100 milioni di Ecu <i>(Legge 415/1998, articolo 9, comma 57)</i>	Dpr su proposta dei Lavori pubblici	Un anno dall’entrata in vigore della nuova legge
Modelli di polizze-tipo e garanzie fideiussorie <i>(Legge 415/1998, articolo 9, comma 59)</i>	Dm Industria	30 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge
ARBITRATO		
Procedure per l’effettuazione del giudizio arbitrale e determinazione del corrispettivo <i>(Legge 415/1998, articolo 10, comma 1)</i>	Dm Lavori pubblici	Tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento generale di attuazione

INDICE PER ARGOMENTI - ANNO 1999

La sigla riportata a fianco del titolo indica nell'ordine:

Argomento - Numero - Anno - Pagina del Notiziario in cui l'articolo è stato pubblicato.

Per rendere più agevole la ricerca la sigla appare anche sotto al titolo dell'articolo

AMBIENTE

- APPELLO PER LA PREVENZIONE DELLE CATASTROFI IDROGEOLOGICHE E SISMICHE
ARTICOLO DI EDOARDO BENASSAI E MICHELE PAGANO AMB 01-99-05

APPALTI

- ARRIVA "RE EURO" MA PER GLI APPALTI RESTANO IN VIGORE LE VECCHIE SOGLIE UE
RASSEGNA STAMPA APP 01-99-45

OPERE PUBBLICHE

- PIU' AMPIO IL MERCATO DEL PROGETTISTA. I VENTI "NODI" DOVE NASCE IL LAVORO
RASSEGNA STAMPA OOPP 01-99-51
- ARTICOLO PER ARTICOLO TUTTE LE NOVITA' DELLA MERLONI-TER
RASSEGNA STAMPA OOPP 01-99-58
- UN QUADRO DI CERTEZZE IN ATTESA DEL REGOLAMENTO
RASSEGNA STAMPA OOPP 01-99-60

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER LE COMUNICAZIONI ANTIMAFIA
CIRCOLARE 559/LEG/240.517.8 DEL 18-12-98 - MINISTERO DELL'INTERNO AMM 01-99-13
- SPORTELLO UNICO
DECRETO 20 OTTOBRE 1998 N.447 DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AMM 01-99-28
- JERVOLINO: "DRASTICA SEMPLIFICAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
RASSEGNA STAMPA AMM 01-99-43

PROFESSIONI

- CONTENZIOSO, ALBI LEGITTIMATI
RASSEGNA STAMPA PROF 01-99-46
- CONDOMINIO, I DATI DEL PROFESSIONISTA NON VANNO ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
RASSEGNA STAMPA CON DECRETO 12 NOVEMBRE 1998 DEL MINISTERO DELLE FINANZE PROF 01-99-47

SICUREZZA

- ANCHE PER L'IMPRESA SCATTA L'OBLIGO DI PREPARARE IL PIANO PER LA SICUREZZA
RASSEGNA STAMPA SIC 01-99-55

URBANISTICA

- PRUSST - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
DECRETO 8 OTTOBRE 1998 - DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE URB 01-99-10
- PRUSST, PROPOSTE ENTRO IL 27 MAGGIO. ALLE PROGETTAZIONI UNA DOTE DI 31 MLD
RASSEGNA STAMPA URB 01-99-48